

GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS) E GRADUATORIE D'ISTITUTO (GI) - PROCEDURA

NORMATIVA. D. L. 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e di abilitazione dei docenti", convertito dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159 e, in particolare, l'art. 1- quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'art. 4 della L. 3 maggio 1999 n. 124 e all'art. 1 c. 107 della L. 13 luglio 2015 n. 107, volte all'introduzione di graduatorie Provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio. D. L. 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito dalla L. 06 giugno 2020 n. 41 e, in particolare, l'art. 2 c. 4-ter. OM n. 60 del 10 luglio 2020 "Procedure di istituzione delle graduatorie Provinciali e di istituto di cui all'art. 4 c. 6 bis e 6 ter della L. 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" e, in particolare, l'art. 8 c. 5, che prevede la possibilità di delegare a scuole polo la valutazione delle istanze di inserimento nelle GPS per specifiche classi di concorso. La suddetta ordinanza si suddivide in 16 articoli e si riferisce al Regolamento delle supplenze per gli anni 2020/2021 e 2021/2022.

OM N. 60 DEL 10 LUGLIO 2020

- Art.1 (Oggetto e definizioni). La seguente ordinanza regolamenta, la costituzione delle graduatorie Provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto Comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto Comune e di sostegno, e del personale educativo negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

- Art.2 (Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)

I posti di insegnamento in riferimento alle immissioni in ruolo saranno assegnati prioritariamente ai docenti dell'organico dell'autonomia di cui all'art. 1 c. 5 della L. 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno.

Il DS, ai sensi dell'art. 1 c. 79 della L. 107/2015, potrà utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GPS ovvero nelle graduatorie di istituto (Art.2, c. 2).

In base al decreto n. 126/2019 convertito dalla L. 159 del 20 dicembre 2019 e al D. L. 22/20 convertito dalla L. 41 del 6 giugno 2020, le supplenze saranno conferite attraverso:

- le graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) oppure attraverso
- le Graduatorie di istituto.

IMMISSIONI IN RUOLO DA PARTE DELL'UST. Alla fine di agosto gli Uffici Scolastici Provinciali provvedono alle immissioni in ruolo.

SUPPLENZE ANNUALI E SUPPLENZE BREVI. Le supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto Comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente

tali per tutto l'a.s. e le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto Comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, saranno attribuite attingendo dai seguenti canali:

Supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche

- GAE;
- GPS;
- Graduatorie di istituto

Supplenze brevi (maternità, malattia, ecc.).

- Graduatorie di Istituto

Le tipologie di supplenze sono le seguenti:

- fino al 31 agosto;
- fino al 30 giugno;
- temporanee (al massimo fino all'ultimo giorno di lezione).

Per l'attribuzione delle supplenze fino al 31 agosto e 30 giugno si utilizzano le GaE (Graduatorie ad esaurimento). Per i posti residui dalle GaE sarà possibile attingere dalle graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS). Per le supplenze temporanee, si utilizzeranno le graduatorie d'istituto e sono di competenza delle singole scuole.

GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS). Gli Uffici territoriali attingeranno dalle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) solo dopo aver esaurito tutte le disponibilità presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per la relativa classe di concorso. Le GPS saranno utilizzate per l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno, residue dopo lo scorrimento delle GAE. Ogni docente potrà iscriversi alle GPS per una sola Provincia, ma per più classi di concorso. Le GPS, divise in prima e seconda fascia, sono costituite da aspiranti che in possesso dei titoli richiesti, presentano istanza per una sola Provincia (art.3 c. 2). I soggetti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una Provincia, anche diversa dalla Provincia di inserimento in GAE o dalla Provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, (art.3 c. 4). Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono divise in:

- prima fascia: soggetti in possesso dell'abilitazione (diploma magistrale, Laurea in SFP, ecc.)
- seconda fascia: studenti che nell'anno accademico 2020/21 si iscrivono al quarto o quinto anno di Scienze della formazione primaria se hanno rispettivamente almeno 150 e 180 CFU entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso sono suddivise in:

- prima fascia: soggetti in possesso dell'abilitazione
- seconda fascia classi concorso Tabella A (docenti): soggetti in possesso del titolo di accesso prescritto per la classe di concorso + 24 CFU (laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche); soggetti in possesso del titolo di accesso che hanno abilitazione su altra classe di concorso o altro grado (titolo previsto dal DM 59/2017); precedente

inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU);

- seconda fascia classi di concorso Tabella B (profili di ITP) = precedente inserimento nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso; diploma + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017; soggetti con titolo di accesso + abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione (titolo previsto dal DM 59/2017); soggetti già inseriti per la medesima classe di concorso.

Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono così suddivise:

- prima fascia = docenti specializzati su sostegno nel relativo grado
- seconda fascia = soggetti privi della specializzazione che entro l'a.s. 2019/2020 abbiano maturato tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
 - per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
 - per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L'ACCESSO ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS).

- 1) Alla prima fascia GPS accedono i docenti in possesso di abilitazione.
- 2) Alla seconda fascia delle GPS accedono:

infanzia e primaria: studenti che, nell'anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.

secondaria I e II grado:

- a. laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche oppure
- b. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017) oppure
- c. precedente inserimento nella terza fascia di istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU)
- d. ITP: titolo di studio per l'accesso alla tabella B del DPR 19 /2016 ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso oppure
- e. titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente,
più uno dei seguenti requisiti:
 - 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
 - abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

personale educativo:

precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto terza fascia triennio 2017/20 oppure
abilitazione per la scuola primaria oppure
diploma di laurea in Pedagogia, diploma di Laurea in Scienze dell'educazione, LS 65, LS 87, LM 57, LM85 + 24 CFU o abilitazione per altra classe di concorso o altro grado o precedente inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale educativo
laurea in Scienze dell'educazione L19 + 24 CFU o abilitazione per altra classe di concorso o altro grado o precedente inserimento nella terza fascia del personale educativo

sostegno:

docenti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/20 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado e siano in possesso dell'abilitazione o titolo di accesso alle GPS di II fascia.

Licei Musicali: aspiranti che:

- privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 e già inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso, siano in possesso dei titoli previsti dall'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
- privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, siano in possesso, congiuntamente:
 - a) dei titoli previsti dall'allegato e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
 - b) dei 24 CFU, crediti formativi universitari o accademici.

GRADUATORIE GPS 2022 SUPPLENZE: CHI HA BISOGNO DEI 24 CFU PER INSERIRSI. Il MI sta predisponendo l'Ordinanza che disciplinerà l'attribuzione delle supplenze degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. L'apertura della piattaforma su Istanze online è prevista a fine aprile.

La normativa che regola i 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche è il decreto del 10 agosto 2017, n. 616 e possono essere acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare.

I 24 CFU riguardano solo la scuola secondaria. Possono iscriversi:

- a) in prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione
- b) in seconda fascia
 - laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017 oppure

- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017) oppure
- precedente inserimento nella specifica classe di concorso nelle GPS 2020 (quindi senza i 24 CFU)

N.B. La laurea deve essere comprensiva degli eventuali CFU/CFA o esami o titoli aggiuntivi richiesti dal DPR 19/2016 e DM 259/2017 per l'accesso alla classe di concorso richiesta.

ITP

- precedente inserimento nelle GPS 2020 per la specifica classe di concorso oppure
- diploma che permette l'accesso a classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e DM 259/2017 + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017 oppure
- abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione (titolo previsto dal dm 59/2017)

Sostegno

Le GPS per i posti di sostegno si distinguono in prima e seconda fascia.

- Prima fascia: comprende docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno del relativo grado (quindi ci sono graduatorie di sostegno infanzia, sostegno primaria, sostegno secondaria I grado, sostegno secondaria II grado)
- Seconda fascia: docenti, privi del relativo titolo di specializzazione, che abbiano maturato tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado e siano in possesso dell'abilitazione o titolo di accesso alle GPS di II fascia. E' valido anche l'anno in corso 2021/22.

Quindi i docenti già inseriti nelle GPS del 2020 non hanno bisogno dei 24 CFU. Sono stati inseriti allora in virtù del precedente inserimento del 2017 e continuano a permanere nelle graduatorie in virtù del precedente inserimento.

Attenzione: se l'aspirante era inserito nelle graduatorie del 2017 ma non ha presentato domanda per il 2020, nel 2022 ha bisogno dei 24 CFU perché figura come primo inserimento.

I 24 CFU, in caso di primo inserimento, riguardano sia le classi di concorso della tabella A che le classi di concorso della tabella B (ITP).

Non sono necessari i 24 CFU qualora si possa far valere un'abilitazione, anche in altra classe di concorso o altro grado di scuola. Questo aspetto riguarda spesso i docenti di ruolo. Ad es. docente di ruolo alla primaria che chiede l'inserimento per una classe di concorso della secondaria: non ha bisogno dei 24 CFU.

Per l'inserimento nelle GPS sostegno di II fascia oltre al servizio utile per l'inserimento è necessario essere in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso curricolare.

ANNO DI SERVIZIO. Per comprendere cosa s'intende per "annualità di servizio", anche se l'ordinanza non lo specifica, si può fare riferimento a quanto indicato per l'accesso ai concorsi: "servizio prestato per almeno 180 giorni nell'anno scolastico o,

ai sensi dell'art. 11 c. 14 della L. 3 maggio 1999, n. 124 un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

TITOLI DI STUDIO E CLASSI DI CONCORSO. I titoli di studio previsti per l'accesso alle varie classi di concorso della scuola secondaria sono indicati nel DPR 19/2016, come modificato dal successivo DM 259/2017. Nelle Tabelle A e B, allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.

GAE – IMMISSIONI IN RUOLO E SUPPLENZE. Le Graduatorie ad esaurimento sono utilizzate annualmente per il 50% dei posti destinato alle immissioni in ruolo (il restante 50% è attribuito alle graduatorie di merito concorsuali). Le GAE sono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze residue dopo le procedure di immissione in ruolo (quindi dopo la call veloce) fino al 31 agosto e per l'attribuzione delle supplenze in organico di fatto fino al 30 giugno.

In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine:

- si procede allo scorrimento delle GPS.

In caso di esaurimento o incapienza delle GPS:

- sono utilizzate le graduatorie di istituto

Quindi una supplenza al 31 agosto o 30 giugno potrà essere attribuita da graduatorie di istituto, qualora siano state scorse senza successo le GAE e le GPS.

DM N. 36 DEL 23 GIUGNO 2020. AGGIORNAMENTO DELLE GAE. Il prossimo aggiornamento sarà nel 2022, e varrà per il triennio scolastico successivo, 2022/23, 2023/24, 2024/25. In tal modo ci sarà un allineamento a quello delle graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) di prima e seconda fascia, quindi II e III fascia di istituto. Nella prima fascia delle graduatorie di istituto sono inseriti i docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento. Al prossimo aggiornamento, ai docenti già inseriti, verrà data dunque la possibilità di presentare nuovi titoli e servizi per aumentare il proprio punteggio. Chi non ha presentato domanda di aggiornamento GAE per il triennio in corso può reinserirsi alla prossima “finestra”. Le GAE sono chiuse a nuovi inserimenti (a meno di specifici ricorsi), non è possibile far parte degli elenchi anche se in possesso di abilitazione, anche se eventualmente in possesso di punteggi superiori ai docenti già inseriti. L'ultimo tentativo di riapertura GAE a tutti i docenti in possesso di abilitazione, dello scorso anno, è stato bocciato. Nei prossimi aggiornamenti, secondo l'attuale normativa, sono possibili solo re-inserimenti. Coloro che per qualsivoglia motivazione, non hanno presentato domanda di aggiornamento GAE per il triennio in corso, quindi 2019/20, 2020/21 e 2021/22, potranno reinserirsi, a seguito di propria istanza, in occasione del prossimo aggiornamento/finestra temporale nel 2022, che avrà validità per gli anni 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Si tratta di circa 7.000 docenti. La stima è stata comunicata dal MI subito dopo l'ultimo aggiornamento: sui 73.000 docenti a sistema, nel 2019 sono pervenute solo 66.000 domande. E' impossibile dire oggi se tutti e 7.000 saranno ancora interessati alle GAE (magari sono già entrati in ruolo da altro canale, oppure non più interessati all'insegnamento). La decisione del MI è scaturita da numerose pronunce giurisdizionali che hanno visto soccombere l'Amministrazione, che hanno stabilito il diritto dei docenti iscritti e cancellati ai sensi della L. 143/2004 di reinserirsi nelle graduatorie divenute 'ad esaurimento'. Il punteggio del docente reinserito, a

meno di ulteriori titoli acquisiti e dichiarati nella futura istanza di inserimento, rimarrà il medesimo maturato all'atto della cancellazione.

GAE E DIPLOMATI MAGISTRALE. Le GAE della scuola secondaria di I e II grado contano ormai pochi iscritti, mentre più numerosi sono gli elenchi di infanzia e primaria in seguito al contenzioso dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02. Una vicenda che ad oggi rimane ancora in piedi. Diplomatici magistrali, Anief: mantengono inserimento nelle GAE e supplenze. Consiglio di Stato rigetta istanza di revoca del Ministero.

GPS – ELENCHI AGGIUNTIVI. Tutti coloro che acquisiranno l'abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 avranno la possibilità di richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Attenzione: questo vale per le Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS), e non per le GAE.

PROCEDURA TELEMATICA PER LE GPS. Ogni Ufficio scolastico provvederà a pubblicare sul proprio sito la procedura telematica. Il docente sceglie la Provincia (anche diversa rispetto a quella di inserimento del 2017) e potrà iscriversi, in base al proprio punteggio, alle GPS. In questo modo parteciperà alle supplenze conferite fino al 31 agosto o 30 giugno residue dopo l'assegnazione alle GAE. In aggiunta, ogni docente potrà iscriversi alle Graduatorie d'Istituto scegliendo fino a 20 scuole per l'attribuzione delle supplenze temporanee (al massimo fino all'ultimo giorno di lezione), che continueranno ad essere assegnate dai DS.

ISTRUZIONI SIDI PER VISUALIZZARE E SCARICARE LE GRADUATORIE PROVINCIALI DI SUPPLENZA.

- Effettuare la profilazione con le istruzioni allegate a parte.
- Aprire la home page del portale SIDI.
- Selezionare Reclutamento personale scuola.
- Scegliere la voce di menu Graduatorie Provinciali di supplenza.
- Scegliere come profilo Scuola.
- Il menu a sinistra riporta la voce Graduatorie Provinciali di supplenza.
- Espanderla (cliccando sopra al link).
- Scegliere la voce Visualizzazione graduatoria.
- Si entra nell'ambiente di ricerca.
- Scegliere come tipo di visualizzazione Graduatoria istituto.
- Selezionare con il menu a tendina la graduatoria della classe di concorso.
- Per effettuare la pubblicazione legale è necessario nascondere i dati sensibili (lasciare solo Cognome e nome, posizione in graduatoria e punteggio).
- Selezionare la voce Excel per scaricare la graduatoria.

GRADUATORIE DI CIRCOLO E D'ISTITUTO. Saranno utilizzate dai DS per l'attribuzione delle supplenze temporanee (max ultimo giorno di lezione) nelle scuole. Ogni aspirante docente può scegliere al massimo 20 scuole. Le graduatorie di istituto, come sempre, saranno costituite da tre fasce:

- a) prima fascia (con validità annuale), già aggiornata lo scorso anno in contemporanea alle GAE: aspiranti inseriti nelle GAE;
- b) seconda fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso di abilitazione specifica inseriti nella prima fascia delle GPS (ex seconda fascia di istituto), quindi aspiranti docenti non inseriti nella GAE forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso;

c) terza fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso del titolo di studio inseriti nella seconda fascia delle GPS.

L'iscrizione nella seconda e/o terza fascia di istituto, ai fini del conferimento delle supplenze temporanee, è facoltativa e avviene con modalità telematica in contemporanea all'iscrizione nelle GPS.

Per ogni Istituzione viene predisposta una graduatoria per ciascun tipo di posto e per ciascuna classe di concorso in riferimento agli insegnamenti effettivamente impartiti nella scuola. Le graduatorie hanno validità triennale e vengono aggiornate annualmente. Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti GAE e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità biennale. Le GI vengono utilizzate per la copertura dei seguenti posti:

- supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività che non sia possibile coprire con le GPS e con il personale incluso nelle GAE;
- supplenze brevi per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti disponibili, per qualsiasi causa dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO E CANDIDATI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA L. N. 68 DEL 1999 (CATEGORIE PROTETTE) ISCRITTI NELLE LISTE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO. Nell'ordinanza n. 60/2020 c'è un paragrafo che deve essere interpretato correttamente. Si tratta dell'art. 7 Istanze di partecipazione c. 4 lettera h): "i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della L. n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta". Per "candidati interessati" non si intende tutti i docenti che vorranno iscriversi nelle GPS/graduatorie di istituto. Solo chi è inserito nel collocamento obbligatorio deve produrre la certificazione di disoccupazione. Nessun obbligo generalizzato di produrre la certificazione di disoccupazione. Solo i candidati di cui all'art. 8 della L. n. 68 del 1999 (cioè le categorie protette) devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta. Le categorie protette previste sono:

- A Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
- B Invalido di guerra
- C Invalido civile di guerra
- D Invalido per servizio percentuale di invalidità superiore al 33%;
- E Invalido del lavoro o equiparati
- M Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
- N Invalido civile grado superiore al 45%

P Non vedente o sordomuto

RISERVE DI POSTI PER LE SUPPLENZE AL 31 AGOSTO E 30 GIUGNO. Come indicato all'art. 12 c. 12 dell'OM. 60/2020, le riserve dei posti valgono per l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno da GaE e Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS). Non valgono invece per l'attribuzione delle supplenze da graduatorie di istituto.

Quanti posti spettano alle categorie riservate. La definizione delle quote di riserva, ossia il numero di posti da destinare al personale che usufruisce della riserva ai sensi della medesima legge, si fa in base alla L. n. 68/99 e alla CM 248 del 7 novembre 2000 e si fa innanzitutto per le nomine in ruolo. Se residuano posti destinati alle categorie protette, si passa alle GaE e quindi alle GPS.

GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE SU SOSTEGNO. Per il sostegno sono previste due fasce.

- Prima fascia: comprende docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno del relativo grado.
- Seconda fascia: docenti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/20 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado e siano in possesso dell'abilitazione o titolo di accesso alle GPS di II fascia.

E' prevista quindi la creazione di una fascia apposita per docenti con tre anni di servizio specifico su sostegno (tre anni di servizio su sostegno danno diritto alla precedenza, tre anni su posto comune no). Pertanto i docenti di seconda fascia, cioè i docenti che hanno lavorato per tre anni su sostegno nel relativo grado pur senza titolo di specializzazione, potranno usufruire di una precedenza ai fini delle supplenze. Tale "privilegio" risponderebbe alla particolare natura dell'insegnamento su posto di sostegno che presuppone una preparazione specifica. L'abilitazione si acquisisce con lo specifico corso di specializzazione. Per la scuola secondaria di II grado, l'art 15 del D.L. 104/2013 ha abolito le aree disciplinari del sostegno e pertanto, a partire dall'a.s. 2014/2015, ad esclusione della prima fascia, gli aspiranti sono inclusi in un unico elenco di sostegno in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado e col punteggio correlato a tale graduatoria.

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE DOMANDE. Le novità previste sul rinnovo delle graduatorie di seconda e terza fascia d'istituto e la loro trasformazione in provinciali, riguardano anche la procedura di gestione delle domande. Prima di questo rinnovo, l'iscrizione alle graduatorie di II e III fascia d'istituto prevedeva la compilazione telematica dell'istanza che veniva inviata a una prescelta istituzione scolastica che ne curava la validazione, il calcolo del punteggio e la conservazione. La successiva compilazione del modello B permetteva al candidato di poter scegliere le 20 sedi a cui inviare la propria candidatura, ma solo dopo la validazione da parte della prima scuola. Il nuovo procedimento per riapertura e aggiornamento graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, rivede anche la procedura di validazione e definizione delle graduatorie, che ora compete dagli Uffici scolastici territoriali con il possibile supporto delle istituzioni. Con questa novità le segreterie delle scuole saranno alleggerite da un compito gravoso. Inoltre permetterà di avere una maggiore uniformità nella valutazione delle istanze, riguardo alla valutazione dei punteggi e dei titoli. Nella nuova procedura rimane la consueta scelta, da parte

dell'aspirante docente, di una sola Provincia di destinazione. Il docente parteciperà per tutta la Provincia all'attribuzione delle supplenze residue al 30 giugno e 31 agosto dopo lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS) E CONFERIMENTO DELEGA ALLE ISTITUZIONI. Per la valutazione delle istanze di inserimento nelle GPS, gli Uffici scolastici territoriali potranno avvalersi della possibilità di delega e potranno quindi incaricare ad espletare la procedura, le istituzioni che avranno comunicato preventivamente la propria disponibilità. Le scuole incaricate svolgeranno la valutazione attraverso il sistema applicativo messo a disposizione dal MI.

DATI DEI DOCENTI NELL'ANAGRAFE TELEMATICA NAZIONALE. La procedura telematica permetterà di archiviare i dati degli aspiranti docenti nell'anagrafe telematica nazionale dei docenti. Lo scopo di questo data base sarà quello di fornire ai genitori uno strumento in più per la valutazione delle istituzioni scolastiche, attraverso l'analisi on line del curriculum dei docenti e di porre le basi a una ragionata e funzionale carriera del corpo docente.

CONVOCAZIONI E CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI E SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE. Art.2 c. 7: L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal DS nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

Non viene specificato come avverranno le convocazioni da GPS, ma nell'ordinanza all'art. 3 c. 4 si legge: "Con provvedimento della competente direzione generale possono essere disciplinate convocazioni e attribuzioni in modalità telematica". La convocazione dei docenti per il conferimento di supplenze annuali avverrà seguendo l'ordine delle graduatorie: prima le GAE e poi le GPS di prima e quindi seconda fascia. Durante la fase di attribuzione delle supplenze, i dati saranno continuamente aggiornati al fine di tracciare tutte le operazioni che saranno poi rese pubbliche nell'albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale. Le supplenze saranno conferite mediante accettazione scritta da parte degli aspiranti collocati in GAE e in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall'Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. I docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno saranno i primi ad essere convocati rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni. Per quanto riguarda le supplenze brevi, continueranno ad essere gestite dalle singole scuole che invieranno ai docenti una email personale (indicata nella domanda) per la convocazione, con un preavviso di almeno 24 ore contenente tutti i dati relativi alla supplenza (posto, durata, ore).

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E DISPONIBILITÀ DEI POSTI. A fine agosto verranno pubblicate sui siti degli uffici competenti le graduatorie provinciali per le supplenze 2020/21. Successivamente saranno rese pubbliche le disponibilità e le sedi per le supplenze sul sito dell'Ufficio territoriale competente.

GLI EFFETTI DI UN DINIEGO DI UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE. Cosa succede in caso di mancato perfezionamento o di risoluzione anticipata del rapporto

di lavoro? In base all'ordinanza ministeriale, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta:

– per le supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:

- la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
- la mancata assunzione di servizio, dopo l'accettazione, attuata anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
- l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l'aspirante è inserito;

– supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:

- la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento;
- la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
- la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.

LE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal DS (DM 131/2007). Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal DS e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine: per le supplenze annuali, il 31 agosto; per le supplenze temporanee, fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; per le altre supplenze temporanee, fino all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La Nota MIUR 2116/2015 ha chiarito che il divieto di nomina del supplente il primo giorno di assenza del docente non va rispettato qualora sia a rischio la garanzia dell'offerta formativa con le risorse disponibili.

COMPLETAMENTO ORARIO. Ai docenti assegnatari di cattedre ad orario non completo, è data la possibilità di completare l'orario esclusivamente nell'ambito della Provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'art. 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

MAD – MESSE A DISPOSIZIONE. Per l'assegnazione delle supplenze residue, i DS utilizzeranno le MAD - domande di messa a disposizione. Queste sono richieste presentate individualmente da ogni docente alle singole istituzioni. Le MAD possono essere inviate o compilando gli specifici moduli che ogni singola istituzione scolastica pubblica sul proprio sito istituzionale o via PEC o via mail ordinaria.

RINUNCIA AD UNA SUPPLENZA TEMPORANEA PER UNA ANNUALE. È possibile rinunciare ad una supplenza temporanea durante il periodo in cui si stanno ultimando le operazioni per la stipula di un contratto annuale.

GRADUATORIE DI ISTITUTO E FINESTRE. Le finestre, disciplinate dal novellato DM 326/2015, permettono ai docenti, che si abilitano dopo l'aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto, di inserirsi in un elenco aggiuntivo alla seconda fascia. Allo stesso modo, i docenti, che si specializzano dopo l'aggiornamento triennale, possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi di sostegno. Il DM n. 666/2019 modifica il DM 326/2015 e il sistema delle finestre di integrazione delle graduatorie di Istituto: le finestre non sono più semestrali e diventano annuali. Secondo il DM 326/2015, i docenti (primaria, infanzia e secondaria), che si abilitano entro il 1° febbraio ed entro il 1° agosto di ciascuno anno, in attesa dell'aggiornamento triennale della I, II e III fascia delle graduatorie di istituto (il triennio vigente è il 2017/20), possono chiedere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia, secondo la rispettiva finestra. Allo stesso modo, i docenti, che si specializzano entro il 1° febbraio ed entro il 1° agosto di ciascuno anno possono chiedere l'inserimento negli aggiuntivi di sostegno. Stando al citato DM 326/2015, le finestre previste sono due per ciascun anno scolastico: quella di febbraio e quella di agosto. Il DM 666/2019, come detto sopra, ha modificato il DM 326/2015, prevedendo che i docenti (primaria, infanzia e secondaria), che si abilitano entro il 1° ottobre di ciascun anno, possono richiedere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento. Allo stesso modo, i docenti (primaria, infanzia e secondaria) che si specializzano entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno, relativi alla rispettiva finestra di inserimento. Stando al nuovo DM, non avremo più due finestre semestrali ma una sola finestra annuale, in corrispondenza del 1° ottobre.

ELENCO AGGIUNTIVO ALLE GPS. I soggetti che conseguono l'abilitazione o la specializzazione su sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, dai quali attingere con priorità rispetto alla seconda fascia. Questa indicazione potrebbe interessare i docenti che si apprestano alla selezione per l'accesso al TFA sostegno V ciclo. Il corso si svolgerà inevitabilmente a partire dall'autunno 2020 e – in base al DM n. 41 del 28 aprile 2020 potrà concludersi entro luglio 2021.

ABOLIZIONE DIVIETO SUPPLENZE OLTRE 36 MESI. Con la L. 96/2018 (art. 4-bis) è stato abolito il c. 131 della L. 107/2015, che vietava di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, oltre 36 mesi anche non continuativi, con il personale docente e ATA, per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. La L. 107/2015 prevedeva il divieto di assegnare incarichi ai docenti con oltre 36 mesi di servizio (sentenza della Corte di giustizia del 2014). Dal 1° settembre 2016 sussisteva il limite di 36 mesi per i contratti a tempo determinato su posti vacanti. Solo su posti vacanti? Restava fermo il diverso orientamento della Corte di Cassazione sulla base del carattere di specialità della

normativa della scuola rispetto al settore privato. Come detto, il Decreto dignità, convertito in L. n. 96/2018, ha abolito il suddetto c. 131 della L. 107/2015 e il relativo divieto, come leggiamo nell'art. 4 bis. Rimane in ogni caso la sentenza della Corte di giustizia dell'UE. Le supplenze fino al 30 giugno, cd. temporanee in quanto disposte su posti non vacanti per esigenze temporanee, invece, sono disciplinate dalla L. 124/1999 e dal T.U. istruzione.

SUPPLENZE PARI O INFERIORI ALLE 6 ORE SETTIMANALI - DOCENTI DI RUOLO ANCHE SENZA ABILITAZIONE PRECEDONO PRECARI CHE DEVONO COMPLETARE ORARIO. Il Regolamento delle Supplenze DM 131 del 13.06.2007 che per quasi 15 anni ha tutelato i diritti dei supplenti è stato integrato dalla modifica che l'OM. 60/2020 ha apportato al regolamento delle supplenze.

Cosa prevedeva il Regolamento delle supplenze

ART.1 c. 4 del Regolamento Supplenze D.M n. 131 del 13 giugno 2007.

Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del c. 4 dell'art. 22 della Legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

Ordine di attribuzione degli spezzoni prima dell'OM n. 60

Fino allo scorso anno, terminate le operazioni di nomina dalle GAE da parte degli UST o delle scuole polo, gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore residuati, venivano restituiti ai DS delle singole scuole in cui si verificava la disponibilità, i quali attribuivano questi spezzoni secondo il seguente ordine:

1. Ai docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento dell'orario in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi;
2. Ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi;
3. Ai docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi.
4. Solo dopo aver esaurito la terza fase, il DS ricorreva alle graduatorie di istituto, scorrendole a partire dalla I fascia.

Cosa prevede l'OM 60 del 10 luglio 2020

ART. 2 c. 3 dell'OM. 60. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al c. 2, in applicazione dell'art. 22 c. 4 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il DS attribuisce, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino a un orario complessivo massimo di 24 ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell'organico dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina.

Quale ripercussione potrà avere la modifica introdotta dall'OM 60. La modifica della Legge finanziaria del 2001 e del c. 4 dell'art. 1 del Regolamento delle supplenze nella parte in cui si assegnano gli spezzoni pari inferiori alle 6 ore, fa esplicitamente riferimento al docente di ruolo non abilitato anziché al docente precario abilitato già in servizio presso quella istituzione, ai fini del completamento dell'orario. Ciò può

comportare che il docente precario abilitato potrebbe perdere la possibilità di completare l'orario, nel caso fosse in servizio per uno spezzone, ledendo il diritto al completamento, in quante le ore di cui avrebbe potuto usufruire saranno assegnate in prima istanza al docente di ruolo anche senza abilitazione. Questo riguarda solo il completamento orario nella scuola in cui è il docente è già in servizio.

Cosa prevede la L. 41/2020. Tale legge ha istituito le GPS ma non ha previsto una deroga alla legge finanziaria in relazione all'assegnazione degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore. E' dunque l'Amministrazione ad aver introdotto tale modifica nell'ordinanza sulle supplenze. Modifica che potrebbe comportare un danno per i docenti precari nell'ottenere il completamento orario nella stessa scuola, che ad oggi è stato considerato un diritto e che continua ad essere previsto dalla legge finanziaria 2001.

POSTI DI POTENZIAMENTO E SUPPLENZE. I posti del potenziamento introdotti dall'art. 1 c. 95 della L. 107/2015 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze temporanee, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell'art. 28 c. 1 del CCNL 2016/18.

Supplenze temporanee fino a 10 giorni docenti su posti di potenziamento. Il DS può, ai sensi dell'art. 1 c. 85 della L. 107/2015 effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. Tale disposizione non prende in considerazione quanto disposto dall'art. 28 c. 1 del CCNL 2016-2018 nella parte in cui prevede che le supplenze fino a 10 giorni possano essere assegnate dal DS al docente su potenziamento solo per eventuali ore non programmate nel PTOF.

CLASSI DI CONCORSO AD ESAURIMENTO. Il DPR 19/2016 (come modificato dal DM 259/2017) ha proceduto alla razionalizzazione e all'accorpamento delle classi di concorso della scuola secondaria. Il decreto ha determinato la nascita di nuove classi di concorso, in cui sono confluite alcune delle vecchie, e ha dichiarato ad esaurimento alcune classi di concorso. Alla luce di quanto previsto dal succitato DPR, il decreto ministeriale 374/2017, che ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie di istituto 2017-2020, ha previsto che per le classi di concorso ad esaurimento non potevano esservi nuovi inserimenti e restavano in III fascia soltanto coloro i quali vi erano già inseriti. Queste, come indicato dall'art. 4 bis del citato DM, sono le classi di concorso ad esaurimento:

A-66 trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica ex A076

A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena ex A086

A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena ex A100

B29 Gabinetto fisioterapico ex C440

B30 Addetto all'ufficio tecnico; ex C010

B31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;

B32 Esercitazioni di pratica professionale ex C555

B33 Assistente di Laboratorio ex C999 Il grado pers. ITP (L.124/99, art. 8 c.3)

Il prossimo aggiornamento, alla luce di quanto già stabilito dal DM 374/2017 in riferimento al DPR 19/2016, non dovrebbe prevedere l'inserimento delle classi sopra citate. I docenti che non hanno provveduto ad aggiornare la propria posizione nel precedente triennio (2016-2019), non potranno inserirsi per le classi di concorso in esaurimento. Potranno inserirsi per altre classi di concorso se in possesso dei titoli richiesti che, per la scuola secondaria, sono (congiuntamente): laurea + 24 CFU.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SENZA I PRESCRITTI TITOLI DI STUDIO (ad esempio un anno di insegnamento con laurea, ma senza i 24 CFU). La Tabella B di valutazione dei titoli, relativa all'aggiornamento 2017/20, riguardo ai titoli di servizio "sezione D", prevede che i servizi di insegnamento resi senza il possesso del prescritto titolo di studio – nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo – sono valutabili come altre attività di insegnamento. Il punto 3 della tabella prevede che il servizio sia valutabile, sempre per un massimo di 6 mesi, punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni per un totale di 3 punti.

DIVIETO DI SUPPLENZE FINO ALLA NOMINA DELL'AVENTE DIRITTO. L'art. 41 c. 1 del CCNL 2016-18 dispone che i contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine finale e non possono più contenere la condizione risolutiva "sino ad avente titolo". Ciò anche quando si è in attesa della pubblicazione di nuove graduatorie. Pur riportando la data di termine, il contratto può essere risolto, come detta sempre il succitato art. 41, c. 1. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie. I contratti, in conclusione, devono recare in ogni caso il termine della supplenza, tuttavia possono essere risolti e la supplenza attribuita ad un nuovo docente avente titolo in seguito alla pubblicazione di nuove graduatorie (inserire una clausola specifica nel contratto).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA. Per le graduatorie della scuola dell'infanzia e della primaria gli aspiranti di prima, seconda e terza fascia possono fornire esplicita disponibilità all'accettazione di supplenze pari o inferiori a 10 giorni. Nelle suddette graduatorie viene pertanto costituito un apposito elenco di tutti gli aspiranti che hanno la disponibilità per tale tipologia di supplenze brevi. Il DM 335 del 23 aprile 2018 ha riconosciuto il servizio prestato nelle Sezioni Primavera a partire dall'a.s. 2007/2008 e la conseguente possibilità di aggiornare il punteggio già attribuito per effetto della domanda di iscrizione/aggiornamento di cui al DM 374/2017, contestualmente alle procedure di aggiornamento di cui al DDG 784/2018 e limitatamente alle graduatorie di seconda fascia di scuola dell'infanzia e scuola primaria.

Si riconosce il seguente punteggio:

- corrispondente ad un anno scolastico intero se si è prestato servizio per almeno 180 giorni, fino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico;
- 1 punto per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 16 giorni di servizio fino ad un massimo di 6 punti.

Per le graduatorie della scuola primaria viene inoltre costituito un apposito elenco di tutti gli aspiranti forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento della lingua straniera. Fare attenzione a utilizzare la graduatoria giusta.

SUPPLENZE COMUNICAZIONE DEL 4/11/2020 DA PARTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. OGGETTO: LIBERATORIA

NOMINE- ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO. Quest'Ufficio ha terminato, per la parte di competenza, le operazioni di nomina per la copertura di posti/spezioni orari per l'a.s. 2020/21. Le istituzioni pertanto, in applicazione degli artt. 12, 13 e 14 dell'OM 60/2020 e della nota prot. 26841 del 5.9.2020, proseguiranno nelle operazioni di copertura dei posti/spezioni rimasti vacanti. La copertura dei posti dovrà avvenire con le seguenti modalità:

Posti curriculari

1. I posti vacanti privi di titolari, con retribuzione fino al 31 agosto 2021 ed entro il limite temporale del 31 dicembre 2020, devono essere coperti attingendo da GPS, scorrendo la graduatoria dall'ultimo docente nominato da quest'Ufficio.

2. I posti/spezioni vacanti, con retribuzione fino al 30 giugno 2021 ed entro il limite temporale del 31 dicembre 2020, devono essere coperti attingendo da GPS, scorrendo la graduatoria dall'ultimo docente nominato da quest'Ufficio. Per la corretta individuazione degli aspiranti da nominare per la copertura dei posti di cui trattasi, è stato predisposto l'allegato file (A) riportante per ciascuna classe di concorso la posizione, il punteggio e la fascia dell'ultimo aspirante nominato al termine delle operazioni effettuate dallo scrivente ufficio, da cui procedere per lo scorrimento.

Per le GPS delle classi di concorso già esaurite o che dovessero esaurirsi, per la copertura dei posti, si procede da Graduatoria d'Istituto scorrendo a partire dalla prima fascia e, in caso di esaurimento anche della Graduatoria di Istituto, ai sensi dell'art. 13 c. 19 dell'OM 60/2020 si provvede attingendo dalle Graduatorie degli Istituti vicini.

Posti di sostegno

Per agevolare la copertura dei posti di sostegno, in applicazione dell'art. 12 dell'OM 60/2020 c. 6 e 7, è stata predisposta, per le scuole secondarie di I e II grado, una graduatoria provinciale incrociata degli aspiranti presenti in GPS, pubblicata con nota prot. n. 14030 del 7 ottobre 2020, riportante la posizione per tutte le classi di concorso in cui gli stessi risultano inseriti. Si fa presente che l'aspirante, individuato per una classe di concorso non presente/attiva in organico d'istituto, deve essere regolarmente nominato in quanto la nomina avviene da GPS incrociata e non da GI. Per la corretta individuazione degli aspiranti da individuare per la copertura dei posti di sostegno il riferimento è l'allegato file (B) riportante la posizione e il punteggio dell'ultimo aspirante nominato al termine delle operazioni effettuate dallo scrivente ufficio, da cui procedere per lo scorrimento.

Per le supplenze brevi nonché per i posti che si rendono a qualsiasi titolo disponibili dopo il 31 dicembre 2020, il reclutamento degli aspiranti deve avvenire da Graduatoria d'Istituto. Si ribadisce, inoltre, che i posti di sostegno e i posti comuni della scuola dell'infanzia e primaria, a seguito esaurimento delle relative graduatorie provinciali, sono stati già restituiti alle competenze dei DS con i seguenti dispone:

ADEE dispone prot. n. 15183 del 14 ottobre 2020;

ADAA dispone prot. n. 16407 del 23 ottobre 2020;

AAAA - EEEE dispone prot. n. 16417 del 23 ottobre 2020

GRADUATORIE GPS, A CHI SPETTA CONTROLLO DEI TITOLI, RETTIFICA O CONFERMA PUNTEGGIO. SENTENZA. Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l'annullamento delle graduatorie provinciali nella parte in cui gli veniva attribuito un punteggio inferiore. La sentenza del 23/04/2021 N. 04755/2021

spiega anche come deve avvenire la fase di valutazione e conferma/rettifica del punteggio in graduatoria e da parte di chi. Sul punto occorre guardare alla disciplina che la stessa Amministrazione si è data attraverso la più volte richiamata OM n. 60 del 2020 sulle "Procedure di istituzione delle graduatorie Provinciali e di istituto di cui all'art. 4 c. 6-bis e 6-ter della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo". In base all'art. 8 c. 4 e ss. dell'OM è previsto che il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati nelle domande sia "proposto dal sistema informatico", mentre siano poi gli Uffici scolastici provinciali (USP) a procedere "alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni" (c. 5). Con l'effetto che (c. 6 del richiamato art. 8) nel caso in cui venga ravvisata una difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.

Deve essere l'USP ad approvare la graduatoria definitiva. "Per quanto non sia detto espressamente nell'OM appare logico che l'approvazione della graduatoria definitiva, attesa la natura di mera "proposta" dei punteggi da parte del sistema informatico, avvenga a seguito di siffatta valutazione da parte degli USP. Solo dopo tali fasi, interviene una ulteriore fase di controllo (una sorta di secondo livello), svolto sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai docenti, già inseriti in graduatoria e destinatari di una proposta contrattuale da parte di un Istituto scolastico".

La scuola controlla i titoli alla stipula del primo contratto. Recitano i successivi c. 7, 8 e 9 dell'art. 8 che "7. L'istituzione ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All'esito dei controlli di cui al c. 7, il DS che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'art. 2 c. 4-ter del D.L. 22/2020. In caso di esito negativo della verifica, il DS che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'art. 7 c. 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; la comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al DS che ha effettuato i controlli, la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'art. 76 del DPR 445/2000". Tale ulteriore controllo comporta quale effetto la validazione definitiva dei titoli (c. 8) e la possibilità per i titolari di utilizzarli per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente (art. 2 c. 4-ter del D. L. 22/2020)".

Controllo dei titoli e validazione sono due momenti differenti. La revisione del punteggio non è di competenza della scuola. Si tratta di due momenti nettamente distinti, per cui deve confermarsi quanto già ritenuto dal Collegio in sede cautelare, ossia che "le operazioni di valutazione e attribuzione del punteggio ai fini della collocazione degli aspiranti nelle relative graduatorie costituiscono una fase che, anche solo logicamente, deve precedere l'immissione stessa in graduatoria e non possono ritenersi demandate ad una fase successiva, qual è quella del controllo di cui all'art. 8 c. 7 e 8 della OM n. 60 del 2020 da effettuarsi in sede di sottoscrizione

del contratto di lavoro da parte degli istituti interessati”. Nel caso di specie risulta, dalla documentazione prodotta in atti, che la verifica sul possesso degli ulteriori punti e conseguentemente la revisione del punteggio del ricorrente sia avvenuta non direttamente da parte dell’USP in base a quanto previsto dal c.5, ma solo allorché vi ha provveduto ex c.7 dell’art.8 l’Istituto presso il quale il ricorrente presta servizio, ossia quando ormai le graduatorie erano definitive ed erano già stati conclusi molti dei contratti di assunzione con il personale docente per l’anno scolastico in corso.

Il contenzioso è stato caratterizzato dalla cessazione del contendere su tale punto poiché l’Amministrazione resistente ha rappresentato che “La, necessaria, ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per le classi di concorso richieste potrà essere eseguita dall’Ambito Territoriale per la Provincia solo al termine della verifica dei titoli di tutti i candidati inseriti nelle GPS della Provincia per le classi di concorso interessate, non prima della fine di tali operazioni. Infatti, all’esito di tale verifica, saranno inevitabilmente rettificati i punteggi di altri candidati per le rispettive classi di concorso, non solo quelli del ricorrente, per cui sarà necessario riformulare le graduatorie GPS, dato che troppe posizioni dei candidati saranno modificate e non è dato ora di sapere se la posizione verrà modificata in “melius” o in “peius”.

GPS, CONTROLLO TITOLI E CONVALIDA PUNTEGGI ENTRO IL 31 MAGGIO. NOTA 4495 DEL 13 APRILE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI MILANO. Nella nota si invitano le istituzioni di ogni ordine e grado di questa Provincia a concludere le operazioni di controllo dei titoli dichiarati dai docenti inseriti in GPS e nelle relative graduatorie d’Istituto ai sensi dell’art. 8 c. 7, 8, 9 e 10 dell’OM n. 60/2020 entro e non oltre il 31 maggio 2021. Le scuole devono:

1. controllare i titoli di accesso, accademici, professionali, culturali, artistici e di servizio dei docenti relativamente a tutte le classi di concorso per le quali gli stessi risultano iscritti nelle GPS;
2. procedere alla proposta di convalida dei punteggi a seguito di un puntuale controllo dei titoli (non è sufficiente l’autocertificazione);
3. caricare al SIDI nella sezione “Reclutamento personale scuola/graduatorie provinciali di supplenza/verifica e convalida domanda” le comunicazioni aventi ad oggetto convalide/rettifiche/esclusioni su ciascuna classe di concorso dei docenti interessati ed inviare tali comunicazioni all’indirizzo e-mail convalide.rettifichegps@istruzione.it e non agli indirizzi e-mail degli altri istituti;
4. in caso di esito negativo delle verifiche, comunicare le determinazioni assunte altresì agli interessati.

GRADUATORIE GPS, TRE LIVELLI DI CONTROLLO. IL RISULTATO È: CONVALIDA, RETTIFICA PUNTEGGIO OPPURE ESCLUSIONE. GPS GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE VALIDE PER IL BIENNIO 2020/21 E 2021/22: A REGOLARLE L’OM N. 60/2020. Il controllo dei punteggi in graduatoria è quindi costituito da tre fasi:

- controllo degli Uffici Scolastici con l’ausilio delle scuole per la pubblicazione delle graduatorie;
- controllo da parte dell’istituzione scolastica da cui il docente ha ricevuto e accettato proposta di supplenza;
- convalida da parte dell’Ufficio scolastico ai fini della costituzione dell’Anagrafe nazionale docenti.

Controllo da parte dei DS. I docenti che ottengono una supplenza vengono sottoposti al controllo capillare del punteggio (art. 8 c. 7 dell'OM 60/2020).

Convalida punteggi da parte dell'Ufficio Scolastico. E' l'ultimo step, previsto dall'art. 8 c. 8 dell'OM n. 60/2020. "In caso di esito negativo della verifica, il DS che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza; la comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al DS, la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'art. 76 del citato DPR 445/2000".

ANAGRAFE NAZIONALE DOCENTI. La procedura telematica permetterà di archiviare i dati degli aspiranti docenti nell'Anagrafe telematica nazionale dei docenti, database nazionale, già previsto nel 2011 dall'allora ministro Gelmini. Lo scopo del database è quello di fornire agli interessati uno strumento in più per la valutazione delle istituzioni, attraverso l'analisi on line del curriculum dei docenti. Inoltre, al prossimo aggiornamento delle graduatorie (nel 2022), i docenti che hanno già ricevuto la convalida del punteggio non dovranno presentare ex novo tutti i servizi e i titoli, ma quelli già convalidati sono nell'archivio del MI e sono considerati corretti e si dovrà procedere solo alla verifica di nuovi eventuali servizi e titoli.

DIPLOMATI MAGISTRALE, CASSAZIONE CONFERMA: NO INSERIMENTO GAE, SÌ CONCORSI. Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02: la Corte di Cassazione conferma le due decisioni della Plenaria del Consiglio di Stato. Il titolo non è utile all'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, dalle quali annualmente si attinge per il 50% delle immissioni in ruolo, ma rimane titolo valido per accedere alle procedure di abilitazione e ai concorsi. La Corte di Cassazione, con sentenza 3830/2021 conferma che il valore legale del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via "strumentale": consente l'accesso a procedure di abilitazioni e concorsi, ma non alle GaE.

GPS GRADUATORIE SUPPLENZE, COS'È IL SERVIZIO ASPECIFICO E QUANTI PUNTI VALE. Il Ministero ha chiarito prima con nota del 22 luglio 2020 e poi con la FAQ n. 22 "Come per servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:

- per il posto Comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;
- per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.

È dunque sbagliato, come dettagliato nelle singole tabelle, caricare ad esempio il servizio svolto sulla classe di concorso A-21 come specifico, poniamo, sulla A-22.

Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell'istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l'aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico.

Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo grado.

Relativamente alle classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall'anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all'a.s. 2016/17, compreso, presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all'allegato E al DPR 15 marzo 2010 n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31, A32, di cui al DM 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al DM 6 agosto 1999 n. 201.

Relativamente alle classi di concorso A-57, A-58, A-59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall'anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all'a.s. 2016/17, compreso, nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.”

Tutte le tabelle di valutazione dei titoli, distinte per infanzia/primaria, secondaria, ITP, sostegno, personale educativo per prima e seconda fascia, riportano la differenza tra servizio specifico e aspecifico.

SERVIZIO SPECIFICO: Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado

SERVIZIO ASPECIFICO: Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado

- a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
- b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'art. 1 c. 3 del D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;
- c) nelle forme di cui al c. 3 dell'art. 1 del D. L. 25 settembre 2009 n. 134, convertito dalla L. 24 novembre 2009 n. 167, nonché di cui al c. 4-bis dell'art. 5 del D. L. 12 settembre 2013 n. 104, convertito dalla L. 128/2013;
- d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.

Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 1 punto; sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 6 punti. Il servizio prestato ai sensi dell'art. 11 c. 14, della L. 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato 6 punti.

SUPPLENTE E RIENTRO DEL TITOLARE: QUANDO SCATTA LA CONTINUITÀ DIDATTICA E DUNQUE LA PROROGA DEL CONTRATTO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Rientro del docente titolare prima del 30 aprile. In questo caso il contratto con l'insegnante supplente non viene prorogato; non importa quanti giorni di assenza abbia effettuato il titolare. È altresì ovvio che anche un solo giorno di effettivo rientro in servizio nelle classi del titolare prima del 30 aprile interrompe la supplenza e il conteggio dei 150/90 gg. di assenza.

Rientro dopo il 30 aprile. L'art 37 del CCNL 2006/09 dispone che:

“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le stesse ragioni di continuità didattica, il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di 150 giorni è ridotto a 90 nel caso di docenti delle classi terminali”.

Come si calcolano i 90/150 giorni di assenza. Per il calcolo dei giorni non si tiene conto della data del 30 aprile: è necessario contare i giorni di assenza fino al 30/04. L'art. 37 infatti dispone il rientro in servizio "dopo il 30 aprile".

Es. Se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 18 maggio, bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile. Ovvio che se già al 1° maggio il docente titolare ha raggiunto i 150/90 giorni di assenza, il calcolo è superfluo. Altrimenti bisogna andare a ritroso partendo dalla data di presunto rientro del titolare, che ovviamente sarà dopo il 30 aprile.

Anche un solo giorno di effettivo rientro in servizio nelle classi del titolare prima del 30 aprile interrompe la supplenza e il conteggio dei 150/90 gg. di assenza.

Scuola dell'Infanzia. Non si deve commettere l'errore di non applicare tale norma anche alla scuola dell'Infanzia. Qualcuno sostiene che in tale ordine di scuola non esistono le "classi" e le "valutazioni finali" intese come esami. Ciò è erraneo. Infatti, l'articolo in questione non fa alcuna differenza tra ordini di scuola comprendendo quindi anche la scuola della Infanzia senza operare alcuna eccezione. Pertanto, sia i 90 che i 150 gg di assenza valgono anche per la docente titolare della scuola della infanzia sostituita da un supplente, il quale deve necessariamente essere mantenuto in servizio per continuità didattica fino al termine delle attività didattiche, che per tale tipologia di scuola è previsto in data 30/06.

Se il docente titolare rientra in servizio durante il periodo di sospensione dalle lezioni, ad esempio durante le vacanze di Natale o Pasqua. Questi rientri, durante le attività didattiche sospese, vengono definiti "formali". I giorni di sospensione delle lezioni sono sempre ricompresi nei 150/90 giorni di assenza anche se il titolare effettua dei rientri "formali" in detti periodi. La continuità didattica richiamata dalla norma è interrotta esclusivamente dal rientro in classe del docente, non dal rientro formale durante eventuali periodi di sospensione delle lezioni. Nella Nota MIUR n. 16294 del 28/10/2016 tale caso è inserito al punto c) richiamando l'Orientamento ARAN dell'ottobre dello stesso anno in un cui si specifica che "... dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell'attività didattica rientrano nel computo dell'assenza continuativa del docente, che l'inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica degli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico".

Quindi in definitiva il conteggio dei giorni di sospensione dalle lezioni non viene interrotto dal rientro formale del docente titolare in servizio durante, appunto, la sospensione delle attività didattiche; al supplente non spetterà, però, alcun compenso per i giorni di vacanza. Facciamo un esempio. Il docente titolare è assente dal 15/11 al 22/12. Durante tutto il periodo di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale) non produce certificazione di assenza. Poi si assenta nuovamente a partire dal 7 gennaio fino al 13/04 (vacanze di Pasqua) e si riassenta dal 20 aprile fino al 30/4 o data successiva. Al supplente in servizio fino al 22/12 viene rinnovato il contratto dal 7/1 al 13/04 e dal 20/04 al 30/04 o data successiva senza pagamento delle vacanze, per continuità didattica (art. 7/5 DM 131/07).

Molte scuole commettono l'errore di azzerare i giorni di assenza del titolare di novembre e dicembre, per ricominciare a contarli dal 7/1 ai fini del conteggio dei 150/90 gg. di assenza. In questi casi, invece, anche tutto il periodo della sospensione delle lezioni rientra in pieno nel conteggio dei 150/90 gg. richiesti dalla norma, anche se di fatto il titolare non ha prodotto nessuna assenza formale. Ciò

perché, come conclude l'ARAN "... ai fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa del dipendente".

Conclusioni. In conclusione, se il docente titolare rientra dopo il 30 aprile ed è stato sempre assente dall'inizio dell'anno o comunque per almeno 150 gg. (90 per le classi terminali), ma è rientrato formalmente durante le vacanze di Natale e di Pasqua (ovvero durante tali periodi non produce alcuna certificazione di assenza), il diritto del supplente a rimanere in servizio fino al termine delle lezioni/per gli scrutini e le valutazioni finali rimane intatto in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono da considerarsi compresi nell'assenza minima richiesta (150/90 gg.).

GPS GRADUATORIE DOCENTI, PROSSIMI INSERIMENTI NEL 2022. AGGIORNAMENTI GRADUATORIE NEL 2021. Secondo l'OM n. 60/2020 le GPS e le graduatorie di istituto per il personale docente sono valide per il biennio 2020/21 e 2021/22. Pertanto il prossimo aggiornamento è previsto nel 2022. Vediamo quali operazioni è possibile compiere nel 2021. "La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'art. 4 c. 6 e 8 della L. 3 maggio 1999, n. 124".

Le operazioni del 2021. Art. 10 (Elenco aggiuntivo alle GPS)

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia". Il MI emanerà un decreto. E' già stata individuata come data ultima per il conseguimento dei titoli il 20 luglio 2021.

Posto Comune per chi sarà in possesso dell'abilitazione entro la data del 20 luglio 2021. L'aspirante potrà inserirsi in un elenco aggiuntivo alla I fascia delle graduatorie Provinciali (GPS) e alla II fascia delle graduatorie di istituto, se conseguirà il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Se l'aspirante non è già inserito nelle GPS di II fascia per le classi di concorso per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, dovrà procedere alla scelta della Provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni, nella Provincia scelta, per gli insegnamenti per i quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione e potrà dichiarare eventuali titoli valutabili conseguiti entro la data del 20 luglio 2021.

Se l'aspirante è invece già inserito nelle GPS di II fascia per le classi di concorso per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, sarà collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di I fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di II fascia delle istituzioni richieste all'atto di presentazione della domanda. In questo caso, all'atto della pubblicazione delle graduatorie, verrà depennato dalle GPS di seconda fascia e dalle corrispondenti graduatorie di istituto per gli insegnamenti per i quali risulta collocato nell'elenco aggiuntivo alle GPS di I fascia e negli elenchi aggiuntivi delle correlate graduatorie di istituto. Nota bene: da tali graduatorie si attingerà prioritariamente rispetto alle GPS di II fascia.

Posto di sostegno per chi sarà in possesso della specializzazione entro la data del 20 luglio 2021. L'aspirante potrà inserirsi in un elenco aggiuntivo alla I fascia delle graduatorie Provinciali (GPS) e alla II fascia delle graduatorie di istituto se

conseguirà il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Se l'aspirante non è già inserito nelle GPS II fascia per il sostegno per il relativo grado, dovrà procedere alla scelta della Provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella Provincia scelta, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione e potrà dichiarare eventuali titoli valutabili conseguiti entro la data del 20 luglio 2021.

Se l'aspirante è invece già inserito nelle GPS II fascia per il sostegno per il relativo grado, sarà collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di I fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di II fascia per la Provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda.

In questo caso: All'atto della pubblicazione delle graduatorie, verrà depennato dalle GPS di seconda fascia e dalle corrispondenti graduatorie di istituto per gli insegnamenti sul sostegno per i quali risulta collocato nell'elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle correlate graduatorie di istituto. Nota bene: Da tali graduatorie si attingerà prioritariamente rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia.

SUPPLENZA DA GRADUATORIA INCROCIATA SOSTEGNO: PER QUALE CLASSE DI CONCORSO VARRÀ IL PUNTEGGIO. Supplenze anno scolastico 2020/21: è un anno intermedio, nel quale rimarranno in vigore le graduatorie già aggiornate lo scorso anno e valide per due anni scolastici. Ma è bene ragionare sui possibili punteggi conseguibili al prossimo aggiornamento, sempre tenendo presente eventuali modifiche.

GPS sostegno II fascia. L'attribuzione delle supplenze su sostegno a docenti privi di specializzazione, individuati tramite l'incrocio delle graduatorie, è quella che ha portato alla costituzione della II fascia GPS sostegno, alla quale si accede con tre anni di servizio relativi al grado di scuola richiesto. Le supplenze sono state conferite dai DS. Le supplenze da GPS sostegno vengono assegnate, se hanno termine 31 agosto o 30 giugno, dall'Ufficio scolastico scorrendo:

- elenchi aggiuntivi GaE
- prima fascia GPS sostegno
- seconda fascia GPS sostegno

Esaurimento delle GPS e supplenze sostegno al 30 giugno o 31 agosto. In caso di esaurimento delle specifiche GPS, l'OM n. 60/2020 introduce una novità. Come indicato all'art. 12 c. 4 – 7 sarà l'Ufficio Scolastico a procedere all'individuazione del supplente privo di specializzazione da graduatoria incrociata. Si procederà attraverso lo scorrimento delle GaE se ancora esistenti e con aspiranti, per poi passare in subordine alle GPS del relativo grado, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. Quindi:

GaE

GPS posto Comune del relativo grado, individuando la migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio

Supplenze temporanee sostegno. Il punto di riferimento è il c. 18 dell'art. 13 dell'OM 60. In riferimento alle supplenze temporanee, si scorreranno le graduatorie d'Istituto seguendo il seguente ordine:

aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto;

aspiranti inseriti nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
aspiranti inseriti nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
aspiranti inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia costituiti in conformità a quanto previsto all'art. 12, c. 5 e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all'intera Provincia, secondo l'ordine di cui alle lettere a), b) e c);
aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell'ordine e secondo i criteri di cui all'art. 12, c. 7, riferito alla migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio.

Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto, il DS provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della Provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo. Nel caso di irreperibilità del docente da tutte le graduatorie, per l'anno scolastico 2020/21 sarà ancora possibile ricorrere alle MAD, liberamente inviate dagli aspiranti a supplenza – anche inseriti nelle GPS – per dare la propria disponibilità fuori graduatoria.

Valutazione servizio svolto su sostegno. Se il docente ha i requisiti per accedere alla II fascia GPS sostegno (tre anni di servizio anche non consecutivi nel grado specifico), il servizio svolto su sostegno sarà valutato per intero (fino a 12 punti) nella relativa graduatoria di sostegno e per la graduatoria da cui è derivata la nomina. Ad esempio un docente convocato per un incarico sul sostegno dalla sua graduatoria di appartenenza A25 (Lingua inglese) caricherà il punteggio completo sia su A25 che su quello del sostegno. Lo stesso servizio potrà essere caricato come non specifico (6 punti) nell'altra graduatoria di inserimento, ossia quella da cui non è derivata la nomina. Tale valutazione interessa sia i docenti in possesso titolo di specializzazione (quindi in prima fascia GPS), sia i docenti che si inseriscono in seconda fascia GPS in virtù dei tre anni di servizio su sostegno. N.B. Ricordiamo che in base all'OM n. 60/2020 la valutazione dei servizi riguarda le GPS. I punteggi di seconda e terza fascia di istituto saranno quelli delle relative GPS.

GRADUATORIE E CONCORSI DOCENTI 2020/2021

Vincitori e idonei del concorso 2016 anche in fascia aggiuntiva al concorso 2018. Si dà la possibilità ai soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso 2016 di inserirsi in una fascia aggiuntiva rispetto alle procedure GMRE/ riservato infanzia e primaria in modo da garantire una possibilità comunque di immissione, senza ledere la continuità delle procedure concorsuali. Resta fermo il diritto all'immissione in ruolo per i "vincitori". Proroga di un anno delle graduatorie concorso 2016: le GM sono state comunque prorogate di un anno.

ASSUNZIONE ANCHE IN ALTRE REGIONI DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI E AD ESAURIMENTO ("CALL VELOCE"). I vincitori e gli idonei inseriti nelle graduatorie dei concorsi e delle Graduatorie ad Esaurimento (di tutti gli ordini di scuola) potranno, su base volontaria:

- presentare istanza per i posti di una o più Province di una medesima Regione, per ciascuna graduatoria di provenienza;
- l'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del MI e le immissioni in ruolo sono effettuate entro il 10 settembre di ciascun anno;

- l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.

GPS ELENCHI AGGIUNTIVI PRIMA FASCIA (OM 60/2020). L'art. 10 dell'OM 60/2020 è quello che predispose la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, in attesa della ricostituzione delle medesime (GPS). Il c. 3 del medesimo art. 10, in riferimento agli aspiranti che non riescono ad inserirsi negli elenchi aggiuntivi, così detta:

3. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi delle GPS di cui al c. 1:

- a) il titolo di abilitazione eventualmente acquisito è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze da II fascia per i soggetti che vi sono inseriti.
- b) il titolo di specializzazione sul sostegno è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze su posto di sostegno per il relativo grado.

Tale previsione è specificata nel DM 51/2021. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto, i soggetti inseriti nelle GPS di seconda fascia e nelle corrispondenti graduatorie di istituto, che acquisiscono il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell'attribuzione delle supplenze dalla GPS di seconda fascia e dalla terza fascia delle graduatorie di istituto per le corrispondenti classi di concorso o posti di sostegno.

La disposizione normativa offre la possibilità a chi non si inserisce negli elenchi aggiuntivi, in quanto ha conseguito il titolo successivamente alla data prevista ai fini dell'inserimento nei medesimi (elenchi), di avere la priorità nell'attribuzione delle supplenze tra gli aspiranti inseriti nella seconda fascia delle GPS e nella terza fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto. In pratica, qualora si debba attribuire una supplenza su posto comune o di sostegno dalla seconda fascia delle GPS o dalla terza delle GI, gli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione o di specializzazione, non inseriti negli elenchi aggiuntivi (alla prima fascia delle predette GPS o in quelli delle corrispondenti graduatorie di istituto di seconda fascia), hanno la priorità rispetto agli altri colleghi della medesima graduatoria indipendentemente dal punteggio, previa presentazione di un'apposita domanda. Ai fini dell'attribuzione di una supplenza su posto comune da GPS, l'ordine da seguire è il seguente:

- docenti abilitati prima fascia;
- docenti abilitati inseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia;
- docenti abilitati con priorità inseriti nella seconda fascia;
- docenti non abilitati seconda fascia.

Ai fini dell'attribuzione di una supplenza su posto di sostegno da GPS, l'ordine da seguire è il seguente:

- docenti specializzati prima fascia;
- docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia;
- docenti specializzati con priorità inseriti nella seconda fascia;
- docenti non specializzati seconda fascia.

Come leggiamo nel summenzionato art. 4 del DM 51/2021, le domande di precedenza nell'attribuzione delle supplenze dei docenti che si abilitano o

specializzazione nelle more della costituzione (o meglio ricostituzione) degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia:

- vanno inoltrate allo stesso ATP destinatario dell'istanza di inclusione nelle GPS di seconda fascia (inviare entro il 6 agosto 2020) e nelle corrispondenti graduatorie di istituto di terza fascia, valide per il biennio 2020/22;
- sono presentate telematicamente tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali ministeriali rilasciate in precedenza (tali credenziali si possono utilizzare sino al 30 settembre 2021) o con credenziali SPID (le uniche utilizzabili dopo il 30 settembre 2021);
- si presentano in seguito ad apposito Avviso del MI, che ne fissa le date di presentazione e fornisce tutte le indicazioni utili;
- sono valutate dall'ATP competente, ai fini dell'attribuzione della priorità.

Non è prevista la rivalutazione dei titoli dichiarati in occasione della costituzione delle GPS, ossia dei titoli presentati in fase di inserimento nelle GPS entro il 6/8/20.

ELENCHI AGGIUNTIVI I FASCIA GPS. Si sono aperte il 16 luglio 2021 le istanze per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS, e delle corrispondenti graduatorie d'istituto di II fascia, previsti dall'art. 10 dell'OM 60 del 10 luglio 2020e regolamentati dal DM 51 del 3 marzo 2021. Potranno presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 (ad esempio gli specializzati del V ciclo TFA) (art. 59 c. 4 lett. a del D. L. 25 maggio 2021, n. 73).

Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 24 luglio 2021, si possono iscrivere con riserva, che sarà sciolta a seguito di comunicazione via PEC dell'avvenuto conseguimento agli uffici competenti entro il giorno 1° agosto 2021.

Docenti che conseguono l'abilitazione entro il 31 luglio 2021

- Docente già inserito nelle GPS di seconda fascia per la scuola dell'infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso dell'abilitazione: è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la stessa Provincia e per le stesse istituzioni scolastiche richieste all'atto dell'iscrizione lo scorso anno.
- Docente non inserito nelle GPS per la scuola dell'infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS: è collocato nell'elenco aggiuntivo di prima fascia della GPS della stessa Provincia in cui si era iscritto lo scorso anno e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia.
- L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della Provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni, nella stessa Provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.

Docenti che conseguono la specializzazione entro il 31 luglio 2021

- Docente già inserito nelle GPS di II fascia per il sostegno per il relativo grado collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli

elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la Provincia e per le istituzioni richieste all'atto di presentazione della domanda dello scorso anno

- Docente non inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS: è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa Provincia per la quale ha presentato domanda lo scorso anno.
- Docente non inserito in alcuna GPS: procede alla scelta della Provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni, nella stessa Provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.

Titoli dichiarabili: sono quelli conseguiti entro il 6 agosto 2020. Non si ridichiarano titoli già inseriti nella precedente istanza di iscrizione in GPS.

TFA SOSTEGNO V CICLO, SPECIALIZZATI SI INSERISCONO NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DELLE GPS O DELLE GAE. I docenti, che conseguono il titolo di specializzazione su sostegno al termine del TFA V ciclo, lo potranno inserire negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie in cui gli stessi sono inseriti. I prossimi docenti saranno coloro i quali stanno frequentando il TFA sostegno V ciclo, che dovrà concludersi entro il 16 luglio 2021, come disposto dal DM n. 41/2020, cui si richiama il DM n. 139/2021, in base al quale, a causa dell'emergenza epidemiologica, le attività di tirocinio diretto, per il solo predetto V ciclo, potranno avere una durata inferiore a 5 mesi e conseguentemente l'intero corso potrà avere una durata inferiore ad 8 mesi. Ciò al fine di rispettare la predetta data ultima del 16 luglio.

I docenti, che conseguiranno il titolo di specializzazione su sostegno, potranno sfruttarlo inserendosi negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS sostegno e negli elenchi aggiuntivi di sostegno delle GAE secondo modalità e tempistiche differenti.

Gli aspiranti, che conseguiranno la specializzazione, si inseriranno negli elenchi aggiuntivi di sostegno e, trattandosi di elenchi aggiuntivi, non scavalcheranno coloro hanno precedentemente inserito il titolo in fase di aggiornamento delle medesime graduatorie o di precedenti riaperture.

Inserimento titolo in GaE. L'aggiornamento delle GAE sarà effettuato nel corso del prossimo anno scolastico tuttavia, annualmente, le medesime graduatorie si riaprono, al fine di permettere a coloro i quali sono già inseriti di:

- sciogliere la riserva, da parte degli aspiranti inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo di abilitazione;
- presentare titoli di riserva per usufruire dei benefici di cui alla L. n. 68/1999;
- iscriversi negli elenchi aggiuntivi del sostegno e dei metodi didattici differenziati da parte degli aspiranti già inclusi in graduatoria, che conseguono i rispettivi titoli di specializzazione.

Il DM n. 178 del 16/06/2021 disciplina, con effetto dall'a.s. 2021/22, le suddette operazioni annuali da concludersi entro il 2 luglio 2021 (data entro cui vanno conseguiti i titoli di abilitazione, di riserva e di specializzazione succitati).

Per gli aspiranti che devono inserire la specializzazione su sostegno, è prevista una deroga riguardo alla data di conseguimento del titolo: gli stessi infatti possono iscriversi con riserva entro il prossimo 2 luglio, per poi sciogliere la riserva medesima, in seguito al conseguimento del predetto titolo, nel periodo compreso tra il 6 e il 16 luglio 2021 (data questa corrispondente, come detto sopra, al termine ultimo di conclusione dei corsi TFA sostegno V ciclo).

Naturalmente potrà far valere il titolo in GaE solo il docente che vi è già inserito.

Inserimento titolo elenchi aggiuntivi GPS. L'art. 10 dell'OM n. 60/2020, che ha istituito le GPS biennio 2020/21-2021/22 e disciplinato quelle di istituto, ha previsto che, nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno, entro il 20 luglio 2021, possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.

Un ulteriore intervento riguardante la tempistica del conseguimento dei titoli di abilitazione e specializzazione, ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi, è presente nel decreto sostegno-bis che prevede una procedura straordinaria di immissione in ruolo (dopo la fase ordinaria), attingendo proprio dalle GPS di prima fascia posto Comune e di sostegno e dai relativi elenchi aggiuntivi.

In seguito all'intervento del decreto L. n. 73/2021 (decreto sostegni-bis), i titoli di abilitazione e specializzazione su sostegno, ai fini dell'inserimento nei predetti elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, possono essere conseguiti dopo il 6 agosto 2020 ed entro il 31 luglio 2021.

Alla luce di quanto detto, dunque, i docenti che conseguiranno la specializzazione con il V ciclo TFA e che sono già inseriti nelle GPS, potranno inserire il titolo di specializzazione nei succitati elenchi aggiuntivi.

Diversamente da quanto previsto per le GaE, possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia (nel nostro caso di sostegno) delle GPS, anche coloro i quali non si sono precedentemente inseriti nelle medesime GPS.

SUPLENZE DOCENTI 2021/22, IL CONTROLLO DEI PUNTEGGI VA FATTO SU TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO. Molti docenti ricevono per la prima volta in questo anno scolastico una nomina e quindi, in base all'OM n. 60/2020, la scuola deve attivare il controllo dei punteggi. Il controllo dei punteggi deve essere tempestivo. Come recentemente ricordato dall'ufficio Scolastico di Torino, i DS devono avviare con la massima sollecitudine le attività di verifica sulle dichiarazioni degli aspiranti previste dall'art. 8 c. 7, 8 e 9 dell'OM 60/20. Il controllo – ricorda l'Ufficio Scolastico di Matera – deve riguardare i titoli di accesso, accademici, professionali, culturali, artistici e di servizio dei docenti relativamente a tutte le classi di concorso per le quali gli stessi risultano iscritti nelle GPS. “Si raccomanda di non attribuire punteggi relativi a titoli non dichiarati dai docenti nelle domande di inserimento nelle GPS”. Tale operazione è necessaria per garantire parità di trattamento e trasparenza. Quindi tutti i docenti di prima nomina, ossia che non avevano già avuto la convalida del punteggio in occasione della supplenza dello scorso anno scolastico, devono essere sottoposti al controllo del punteggio.

L'ufficio Scolastico di Torino ricorda ai DS gli adempimenti da mettere in atto in ossequio all'OM n. 60 del 10 luglio 2020 per l'avvio del procedimento e le attività di verifica delle dichiarazioni degli aspiranti ai sensi dell'art. 8, commi 7, 8 e 9.

In particolare deve essere data priorità ai docenti assunti ai sensi dell'art. 59 c. 4 del D. L. 73/2021, cioè da prima fascia GPS ed elenco aggiuntivo con nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo. “Il suddetto accertamento e la comunicazione dei relativi esiti all'Ufficio costituiscono atti propedeutici e propulsivi per il regolare avvio del procedimento di rideterminazione/convalida dei punteggi, nonché di esclusione. Si ricorda che ai sensi dell'Ordinanza citata è responsabilità dell'istituzione scolastica l'accertamento tempestivo delle dichiarazioni presentate.”

Comunicazione di avvio della procedura. Primo atto deve essere la comunicazione di avvio della procedura. Deve cioè essere sempre garantito al destinatario del provvedimento finale la possibilità di intervenire nel procedimento mediante invio di apposita comunicazione di avvio del procedimento, così come disposto dall'art. 7 della sopracitata L. 241/90.

Proposte di rettifica ed esclusione. Per evitare l'insorgere di futuro contenzioso, i DS devono motivare con accuratezza le proposte di rettifica e di esclusione disposte, così come previsto dall'art. 3 della L. 241/90. Una più chiara esposizione dei motivi posti a fondamento dei provvedimenti di verifica permette una velocizzazione dell'iter di convalida che dovrà affrontare l'Ufficio Scolastico.

Come si procede. L'accertamento deve essere effettuato in primo luogo dall'istituzione ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza (art. 8 c. 7 dell'O.M. 60/20): laddove la scuola di prima nomina nell'a.s. 20/21 non avesse provveduto, si ritiene opportuno che provveda l'istituzione di prima nomina nel corrente anno scolastico, avendo cura di raccordarsi con l'istituzione di nomina nell'a.s. precedente per eventuali adempimenti ed operazioni che fossero già state compiute o fossero ancora in corso.

N.B. La presenza di un precedente decreto di convalida della posizione emesso nella vigenza delle graduatorie d'istituto del triennio 2017/20 non esime dal compiere le approfondite verifiche del caso, tenuto conto che l'OM 60/20 ha disposto nuove tabelle di valutazione con criteri distinti da quelli del DM 374/17.

Requisiti titolo di accesso alla seconda fascia GPS. L'Ufficio scolastico ricorda che per le classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado bisogna essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 19/16, nonché dal successivo D.M. 259/2017 recante modifiche ed integrazioni, per ogni specifica classe di concorso. Ossia il docente deve essere in possesso – alla data del 6 agosto 2020 – degli esami e degli eventuali CFU richiesti per l'accesso alla classe di concorso.

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E REINSERIMENTI PER SUPPLENZE E RUOLO. Le GAE prevedono un aggiornamento triennale, con ulteriori finestre temporali tramite le quali, a seguito di interventi legislativi specifici, è possibile sciogliere eventuali riserve o presentare titoli di specializzazione sul sostegno come accaduto nel 2020. Le GAE sono provinciali e sono aggiornate con cadenza triennale. L'ultimo aggiornamento delle GAE è avvenuto nel corso del 2018/19 per il triennio scolastico successivo 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Le graduatorie ad esaurimento sono strutturate in quattro fasce:

- nella I fascia erano inseriti i docenti che all'atto della costituzione delle graduatorie risultavano iscritti nelle graduatorie per soli titoli: cd. doppio canale
- nella II fascia erano inseriti i docenti che all'atto della costituzione delle GAE, oltre all'abilitazione, avevano maturato 360 giorni di insegnamento;

I e II fascia sono esaurite, cioè tutte i docenti sono stati assunti a tempo indeterminato. Oggi le graduatorie ad esaurimento sono costituite da III e IV fascia.

- nella terza fascia sono iscritti coloro che nel corso degli anni hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento e si sono potuti inserire.
- la quarta fascia è stata istituita nel 2012. Il Miur l'aveva chiamata "fascia aggiuntiva alla III", per non evocare spettri di antichi ricorsi, poi per "per fini pratici". Comprende i docenti che negli anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato:

- i corsi biennali abilitanti di II livello ad indirizzo didattico – COBASLID;
- il II e il III corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
- i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

SUPPLENZE 2021. PERCHÉ MANCANO I DOCENTI. Il nuovo sistema di graduatorie (Gps) ha allungato molto i tempi. Le Gps sono infatti da ricontrollare, per via dei molti errori commessi a causa dell'algoritmo, che ha convocato in cattedra docenti con molti meno punti di chi invece magari non è stato ancora chiamato. Non tutti i docenti iscritti in graduatoria accettano gli incarichi. Per vari motivi, non sempre i docenti accettano una cattedra, ad esempio:

- la convocazione è in un Comune troppo lontano da casa;
- non si è disposti ad accettare il vincolo quinquennale, cioè a rimanere per cinque anni ad insegnare nella stessa scuola;
- problematiche Covid: tutti i docenti che per vari motivi hanno scelto di non vaccinarsi non hanno il Green Pass e per questo vanno sostituiti, inclusi gli insegnanti di ruolo.

PUNTEGGIO SERVIZIO CIVILE E DI LEVA NELLE GRADUATORIE E PER ASSUNZIONE. SENTENZA. Il docente ha diritto a vedersi riconosciuto, nell'ambito delle GAE, il punteggio per il servizio sostitutivo del servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Ordinanza n. 15467 del 03 giugno 2021).

Il Tribunale aveva riconosciuto, a un docente, nell'ambito delle GAE (aa.ss. 2011-2014), il punteggio per il servizio sostitutivo del servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento. La Corte d'appello, adita dal Miur, aveva sposato l'impostazione. Il Consiglio di Stato (n. 4028 e 4031 del 2009) aveva infatti confermato l'illegittimità del D.M. 31 marzo 2005, che non riconosceva al docente la valutazione del servizio militare prestato, prevedendo che il servizio militare di leva e servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili “solo se prestati in costanza di nomina”, quindi convalidando che tale periodo di servizio militare di leva ovvero quello civile sostitutivo è valido a tutti gli effetti.

Sì alla valutazione della leva anche prima dell'assunzione di ruolo. Il Miur ricorre per Cassazione, che tuttavia riconosce, come gli altri due giudici di merito, le ragioni del docente. Il servizio civile gode infatti dell'equiparazione rispetto al servizio di leva. Secondo l'art. 485 c. 7 d. lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche prima dell'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». Inoltre, l'art. 2050 del d. lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare (quindi anche del servizio civile) come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle PA è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

Il D.M. n. 44/2001 è illegittimo perché consente di valutare solo il servizio reso in costanza di rapporto di lavoro. Per la Cassazione, il servizio di leva obbligatorio e il

servizio civile sono valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Pertanto deve essere disapplicata, perché illegittima, la normativa che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle GAE.

GRADUATORIE: VALE IL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO MILITARE E CIVILE. La Cassazione con la sentenza 35380 del 18 novembre è intervenuta nuovamente nella complessa tematica della computabilità del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, chiarendo in via definitiva che gli stessi devono essere sempre valutati, anche se non prestati in costanza di rapporto di impiego. Come noto il c. 7 dell'art. 485 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, sancisce espressamente che «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». Il MI, peraltro, ha recentemente posto in dubbio la computabilità del servizio militare, qualora non svolto in costanza di nomina, appellandosi al fatto che l'art. 2268, c. 1, del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, ha espressamente abrogato l'art. 20 della L. del 24/12/1986, n. 958, il quale prevedeva che «1. il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico». Il Ministero pretendeva infatti di desumere da tale abrogazione la volontà del legislatore di valutare solo il periodo trascorso in qualità di militare di leva in pendenza di rapporto di lavoro, richiamando a sostegno dell'affermazione l'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010, così come interpretato dal TAR Lazio (Sezione Terza Bis) nelle recenti sentenze nn. 8576 e 8578 del 19/07/2021. Secondo il Ministero infatti l'art. 485 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 andrebbe interpretato nel senso che il periodo di servizio militare potrebbe essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina. Tale assunto sarebbe avallato dal fatto che l'art. 2050 del d. lgs. n. 66/2010, al c. 2, prevede che: «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Sempre secondo il MI tale disposizione costituirebbe un principio di portata generale in quanto il successivo c. 3 del medesimo art. 2050 prevede che: «Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici». In estrema sintesi secondo il Ministero e il TAR Lazio potrebbe essere computato solo il servizio prestato in costanza di nomina poiché l'esigenza di tutelare coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione sussisterebbe solo qualora il dipendente, già nominato, sia pure solo con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo. La Corte di Cassazione, sconfessando la tesi ministeriale, ha invece aderito alla posizione sostenuta dagli avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci (recepita dalla Corte di Appello di Palermo nella sentenza impugnata dal Ministero in Cassazione), confermando il diritto al riconoscimento del punteggio previsto per il

servizio di leva prestato, alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento.

La Cassazione ha infatti chiarito che sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 2050 del d. lgs. n. 66/2010 i dipendenti del MI hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto in quanto è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, alla stregua della quale il c. 2 non si pone in contrapposizione al c. 1, limitandone la portata, bensì ne costituisce una mera specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Secondo la Cassazione infatti una contrapposizione tra quei due commi sarebbe non solo del tutto illogica (il c. 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, e il c. 2 ne svuoterebbe il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost. c. 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Secondo la Suprema Corte di Cassazione pertanto una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti con l'art. 485 c. 7 del TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile devono essere sempre valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro. L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto la Corte Costituzionale ha costantemente rimarcato che «il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria, implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8). La Corte di Cassazione ha pertanto correttamente applicato il principio secondo cui deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa atteso che, in base all'art. 52 c. 2, secondo periodo, della Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.”

ESEMPI DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO. SUPPLENZE E GPS: DUE SPEZZONI CLASSI DI CONCORSO DIVERSE FINO AL 30 GIUGNO.

Calcolo rapido punteggio supplenze

Nelle scuole statali o paritarie:

- da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
- da 46 a 75 gg. uguale p. 4;

- da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
- da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
- da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
- da 166 gg. in poi uguale p. 12;
- servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini p. 12.

L'ordinanza n. 60/2020, contenente "Procedure di istituzione delle graduatorie Provinciali e di istituto" e relativi allegati A/3 e A/4, infatti, riporta quanto segue (Prima e seconda fascia GPS – Scuole medie e superiori):

"Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado:

- sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni: 2 punti
- sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di: 12 punti"

Due doverose precisazioni:

- il punteggio va calcolato per anno scolastico; non è possibile sommare i giorni di supplenza di un anno scolastico a quelli di un altro;
- il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi "aspecifici", tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti.

Servizio specifico e aspecifico. Il MI ha chiarito prima con nota del 22 luglio 2020 e tramite FAQ successive che come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:

- per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;
- per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.

Tutte le tabelle di valutazione dei titoli, distinte per infanzia/primaria, secondaria, ITP, sostegno, personale educativo per prima e seconda fascia, riportano la differenza tra servizio specifico e aspecifico.

SERVIZIO SPECIFICO: Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado.

SERVIZIO ASPECIFICO: Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado.

Punteggio servizio aspecifico

- sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni: 1 punto;
- sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di: 6 punti.

Valutazione del servizio contemporaneo. Nei casi in cui venga svolto servizio contemporaneo su 2 diverse classi di concorso (vedi FAQ 19), è possibile far valere per entrambe il relativo punteggio specifico. A tal fine occorrerà quindi caricare entrambi i servizi come specifici per le rispettive classi di concorso. Tali servizi saranno poi considerati automaticamente aspecifici per le altre classi di concorso.

UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI MILANO – CHIARIMENTI SU OPERAZIONI DI CONTROLLO TITOLI E CONVALIDA PUNTEGGI GPS DICEMBRE 2020. Con la presente nota, si intende risolvere alcune criticità emerse nelle operazioni di controllo dei titoli e di convalida/rettifica dei punteggi dei docenti iscritti nelle GPS, al fine di garantire uniformità nell'applicazione delle relative procedure e dunque di evitare ingiustificate disparità di trattamento nelle valutazioni dei titoli. L'OM 60/2020 ha previsto, al fine di validare definitivamente le Graduatorie provinciali per le supplenze e creare una banca dati stabile e veridica connessa all'anagrafe docente, un sistema di controlli "multilivello":

- il primo, affidato al sistema informativo;

- il secondo affidato agli ambiti territoriali ovvero alle istituzioni delegate, che hanno effettuato la valutazione;
- il terzo livello è affidato alle istituzioni ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, chiamate a una verifica definitiva, da avviare immediatamente per la conseguente trasmissione agli uffici degli ambiti territoriali.

Nel richiamare nuovamente la nota prot. n. 1588 del MI dell'11/09/2020 ed a corollario della nota di codesto ufficio n. 16096 del 21.10.2020 è opportuno chiarire le procedure da seguire per l'attività di controllo dei titoli dichiarati dai docenti ex art. 8 c. 7,8,9 10 dell'OM n. 60/2020. In virtù di tanto si invitano le istituzioni scolastiche ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, tempestivamente, a:

1. controllare i titoli di accesso, accademici, professionali, culturali, artistici e di servizio dei docenti relativamente a tutte le classi di concorso per le quali gli stessi risultano iscritti nelle GPS;
2. procedere alla proposta di convalida dei punteggi a seguito di un puntuale controllo dei titoli (non è sufficiente l'autocertificazione);
3. caricare al SIDI nella sezione "RECLUTAMENTO PERSONALE SCUOLA/GPS/VERIFICA E CONVALIDA DOMANDA" le comunicazioni aventi ad oggetto convalide/rettifiche/esclusioni su ciascuna classe di concorso dei docenti interessati ed inviare tali comunicazioni all'indirizzo mail convalide.rettifichegps@istruzione.it e non agli indirizzi mail degli altri istituti;
4. in caso di esito negativo delle verifiche, comunicare le determinazioni assunte altresì agli interessati.

Si raccomanda di non attribuire punteggi relativi a titoli non dichiarati dai docenti nelle domande di inserimento nelle GPS. Nel caso in cui le scuole abbiano erroneamente attribuito punteggi relativi a titoli non dichiarati dai docenti nelle domande di inserimento nelle GPS, si invita le stesse a procedere alle rettifiche secondo le procedure indicate. Restano in capo al DS anche gli eventuali esposti all'autorità giudiziaria relativi alle "dichiarazioni mendaci" di cui all'art. 76 del DPR 445/2000. Per accedere alle graduatorie d'Istituto si deve seguire questo percorso:

SIDI/RECLUTAMENTO/PERSONALE SCUOLA/GPS/VISUALIZZAZIONE GRADUATORIE/TIPO GRADUATORIE DI ISTITUTO/SELEZIONE CLASSE DI CONCORSO DI INTERESSE/AVVIARE LA RICERCA.

DEPENNAMENTI DIPLOMATI MAGISTRALI. Decreto 04/06/2021. Ufficio X Ambito Territoriale di Milano. In esecuzione delle sentenze n. 10987 del 27/10/20, n. 12507 del 24/11/2020 e n. 10201 del 08/10/2020 TAR Lazio sono annullati i decreti di inserimento in GAE prot.n. N. AOOUSPMI n. 9187 del 24/05/17 e prot. N. AOOUSPMI n. 22385 del 20/11/2015 sopracitati e i docenti di cui agli allegati elenchi sono depennati dalle GAE per le classi di concorso infanzia/primaria, nonché dall'eventuale elenco di sostegno, con effetto dalla data di inserimento.

ART. 2. Il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento comporta altresì il venir meno del diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, pertanto i dirigenti scolastici, nelle cui risultino eventualmente inseriti i docenti in allegato, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla I fascia.

ART. 3. Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

GRADUATORIE 2022. GPS 2022. Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anni scolastici 2022/23 e 2023/24: ecco l'ordinanza 112 del 6 maggio 2022 relativa all'aggiornamento e nuovi inserimenti delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Serve lo SPID e si potrà presentare domanda di primo inserimento, aggiornamento, trasferimento. Come noto, le GPS Graduatorie provinciali per le supplenze vengono utilizzate, in subordine alle GAE, per l'attribuzione delle supplenze annuali (al 31/08) e di quelle sino al termine delle attività didattiche (al 30/06) negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.

Per l'a.s. 2022/23, il decreto milleproroghe ha previsto che le graduatorie GPS di prima fascia sostegno potranno essere utilizzate per le immissioni in ruolo su posti di sostegno, qualora dovessero esserci ancora posti liberi – in quella Provincia – dopo le immissioni in ruolo ordinarie da GaE e concorsi.

Le graduatorie di istituto. In fase di presentazione della domanda per il rinnovo o il primo inserimento in GPS, si scelgono anche le scuole nelle cui graduatorie comparire. Si tratta di massimo 20 scuole per ogni classe di concorso/posto di insegnamento per cui si è inseriti nelle GPS. Sono utilizzate dai DS per l'attribuzione delle eventuali supplenze residue al 31 agosto /30 giugno che non è stato possibile attribuire da Gae e GPS, nonché per tutte le supplenze temporanee (max ultimo giorno di lezione) nelle scuole – max 20 – scelte dal docente.

Le graduatorie di istituto sono costituite da tre fasce.

- a) prima fascia per i docenti delle GaE
- b) seconda fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso di abilitazione specifica inseriti nella prima fascia delle GPS
- c) terza fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso del titolo di studio inseriti nella seconda fascia delle GPS.

Si sceglie una sola Provincia. I docenti che si inseriscono nelle GPS devono scegliere un'unica provincia. Può essere anche differente rispetto a quella del 2020.

Attribuzione delle supplenze al 31 agosto /30 giugno. Il Ministero procederà come lo scorso anno scolastico, con la scelta online delle scuole. Questa ulteriore domanda sarà in estate, dopo le immissioni in ruolo.

TABELLE TITOLI

INFANZIA E PRIMARIA

A_1_Titoli_valutabili_infanzia_e_primaria_I_fascia

A_2__Titoli_valutabili_infanzia_e_primaria_II_fascia

SECONDARIA

A_3_titoli_secondaria_di_I_e_II_grado_I_fascia

A_4_titoli_secondaria_di_I_e_II_grado_II_fascia

ITP

A_5_titoli_ITP_secondaria_di_I_e_II_grado_I_fascia

A_6_titoli_ITP_secondaria_di_I_e_II_grado_II_fascia

SOSTEGNO

A_7_titoli__I_fascia_SOS

A_8_titoli__II_fascia_SOS

PERSONALE EDUCATIVO

A_9_Titoli_valutabili_personale_educativo_I_fascia

A_10_Titoli_valutabili_personale_educativo_II_fascia

GPS 2022/24. Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), utilizzate in subordinate alle GaE per l'attribuzione delle supplenze al 31/08 e al 30/06, sono articolate in due fasce:

- nella prima sono inseriti gli aspiranti abilitati;
- nella seconda sono inseriti gli aspiranti in possesso di determinati requisiti.

Accedono alle GPS prima fascia:

- posto comune scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti in possesso della specifica abilitazione;
- posti di insegnanti tecnico-pratici I(TP), gli aspiranti in possesso della specifica abilitazione.

(L'abilitazione deve essere conseguita entro il termine di presentazione delle istanze; può essere, comunque, conseguita entro il 20 luglio ma, in tal caso, l'inserimento avviene con riserva).

Accedono alle GPS seconda fascia posto comune scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- laurea (comprensiva dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla specifica classe di concorso) + 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; oppure
- laurea (comprensiva dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla specifica classe di concorso) + abilitazione per altra classe di concorso o altro grado; oppure
- precedente inserimento nelle GPS seconda fascia (biennio 2020/22).

Accedono alle GPS seconda fascia posti di ITP, gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- diploma (ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla specifica classe di concorso) + 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; oppure
- diploma (ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla specifica classe di concorso) + abilitazione per altra classe di concorso o altro grado; oppure
- precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

(Il titolo di studio deve essere conseguito necessariamente entro il 31 maggio 2022, ossia entro il termine ultimo di presentazione delle istanze).

Valutazione titoli d'accesso

Valutazione titolo d'accesso prima fascia posto comune

Il titolo d'accesso alla prima fascia delle GPS posto comune scuola secondaria di primo e secondo grado è l'abilitazione specifica per la classe di concorso di inserimento. La valutazione del suddetto titolo di abilitazione avviene in relazione al punteggio conseguito, in base al quale vengono attribuiti i seguenti punti:

- da 60 a 65 = 4
- da 66 a 70 = 5
- da 71 a 75 = 6

da 76 a 80 = 7
da 81 a 85 = 8
da 86 a 90 = 9
da 91 a 95 = 11
da 96 a 100 = 12

I titoli di abilitazione, il cui voto non è espresso in centesimi, sono rapportati a 100; le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore, se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 8.

Punteggio aggiuntivo al titolo d'accesso prima fascia posto comune. In aggiunta al punteggio di cui sopra, in caso l'abilitazione sia stata conseguita in seguito a procedure selettive e ad accesso programmato, viene attribuito un punteggio aggiuntivo, come di seguito specificato:

- per l'abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori punti 54 (di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso);
- per l'abilitazione conseguita attraverso i percorsi di TFA, ai sensi dell'art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori punti 42 (di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso);
- per l'abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi, di cui all'art. 3/3 del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori punti 66 (di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo – 2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA – e 30 per la selettività dello stesso percorso);
- per l'abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale, ai sensi dell'ex articolo 15, comma 1-bis, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori punti 12 (in ragione della durata annuale del percorso);
- per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero (riconosciuti in Italia), attraverso percorsi strutturati come quelli dei punti precedenti, è attribuito un ulteriore punteggio nella maniera seguente: 12 punti per ogni anno di durata legale del percorso più eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato.

Il punteggio aggiuntivo di cui ai punti precedenti, nel caso di titoli validi per più di una classe di concorso, è attribuito solo per una di esse (classi di concorso).

Valutazione titolo d'accesso prima fascia ITP. Anche per i posti di insegnanti tecnico-pratici il titolo d'accesso alla prima fascia delle GPS è l'abilitazione specifica per la classe di concorso. La predetta abilitazione è valutata in relazione al punteggio conseguito, in base al quale vengono attribuiti i seguenti punti:

da 60 a 65 = 4
da 66 a 70 = 5
da 71 a 75 = 6
da 76 a 80 = 7
da 81 a 85 = 8
da 86 a 90 = 9

da 91 a 95 =11

da 96 a 100 =12

I titoli di abilitazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100; le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore, solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 8

Valutazione titolo d'accesso seconda fascia posto comune. Alla seconda fascia delle GPS posto comune scuola secondaria di primo e secondo grado, come detto sopra, si accede con laurea + 24 CFU ovvero laurea + abilitazione per altra classe di concorso o altro grado. E' valutato il solo titolo di studio (ossia la laurea), mentre non vengono valutati né i 24 CFU né l'abilitazione per altra classe di concorso o altro grado (l'abilitazione predetta è valutata in un'altra voce ma non per l'accesso).

Il titolo di studio è valutato 12 punti + 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110; più ulteriori 4 punti, se è stato conseguito con la lode.

Ad esempio:

aspirante con voto di laurea sino a 76/110; avrà attribuiti 12 punti;

aspirante con voto di laurea pari a 77/100; avrà attribuiti punti 12,50;

aspirante con voto di laurea pari a 80/100; avrà attribuiti punti 14.

I titoli di studio, il cui voto non è espresso su base 110, sono rapportati a 110; le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore, se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio o il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici ovvero il titolo sia costituito dal possesso di una qualifica o titoli professionali, purché congiunto a un titolo di studio, sono attribuiti solo 12 punti.

Valutazione titolo d'accesso seconda fascia ITP. Gli ITP accedono alla seconda fascia delle GPS con il diploma + 24 CFU ovvero diploma + abilitazione per altra classe di concorso o altro grado. Viene valutato soltanto il diploma, mentre non vengono valutati né i 24 CFU né l'abilitazione per altra classe di concorso o altro grado (l'abilitazione predetta è valutata in un'altra voce ma non per l'accesso).

Il diploma è valutato 12 punti + 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110; più ulteriori 4 punti, se è stato conseguito con la lode.

CRITICITA'. Sono previste le pesanti sanzioni (esclusione a vario titolo dalle Gps per uno o entrambi gli anni) nei confronti di coloro che per qualsiasi ragione dovessero rinunciare alla convocazione per la stipula del contratto (a tempo determinato o indeterminato, nel caso del sostegno) o interrompere il servizio dopo avere sottoscritto il contratto a termine.

Da una prima analisi del testo, viene confermato che la Provincia prescelta dal candidato potrà essere cambiata rispetto a due anni, ma per il prossimo biennio dovrà comunque coincidere per Gps e Graduatorie d'istituto (massimo 20 scuole prescelte). Anche quest'anno le domande si dovranno presentare per via telematica: per accedere a Polis Istanze online occorre essere in possesso dello SPID o CIE. Inoltre occorre essere abilitati al servizio Istanze on line. Si accederà tramite un link diretto presente sulla home page del portale Istanze on line.

GPS SOSTEGNO: CHI PUÒ INSERIRSI IN PRIMA E SECONDA FASCIA. Le GPS per i posti di sostegno si distinguono in prima e seconda fascia.

Prima fascia: comprende docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno del relativo grado (quindi ci sono graduatorie di sostegno infanzia, sostegno primaria, sostegno secondaria I grado, sostegno secondaria II grado)

Seconda fascia: docenti, privi del relativo titolo di specializzazione che abbiano maturato tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado e siano in possesso dell'abilitazione o titolo di accesso alle GPS di II fascia. E' valido anche l'anno in corso 2021/22.

Titolo conseguito all'estero. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo.

Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto. In attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.

GRADUATORIE GPS 2022 E SUPPLENZE: CHI HA BISOGNO DEI 24 CFU PER INSERIRSI. I titoli di accesso alla seconda fascia GPS devono essere in possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, il 31 maggio 2022.

La normativa che regola i 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche è il decreto del 10 agosto 2017, n. 616 e possono essere acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare.

I 24 CFU riguardano solo la scuola secondaria.

Possono iscriversi:

a) in prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione;

b) in seconda fascia:

- laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017 oppure
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017) oppure
- precedente inserimento nella specifica classe di concorso nelle GPS 2020 (quindi senza i 24 CFU).

N.B. La laurea deve essere comprensiva degli eventuali CFU/CFA o esami o titoli aggiuntivi richiesti dal DPR 19/2016 e DM 259/2017 per l'accesso alla classe di concorso richiesta.

ITP

- precedente inserimento nelle GPS 2020 per la specifica classe di concorso oppure
- diploma che permette l'accesso a classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e dm 259/2017 + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017 oppure
- abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione (titolo previsto dal DM 59/2017)

SOSTEGNO

Le GPS per i posti di sostegno si distinguono in prima e seconda fascia.

- Prima fascia: comprende docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno del relativo grado (quindi ci sono graduatorie di sostegno infanzia, sostegno primaria, sostegno secondaria I grado, sostegno secondaria II grado)
- Seconda fascia: docenti, privi del relativo titolo di specializzazione abbiano maturato tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado e siano in possesso dell'abilitazione o titolo di accesso alle GPS di II fascia. E' valido anche l'anno in corso 2021/22.

Quindi i docenti già inseriti nelle GPS del 2020 non hanno bisogno dei 24 CFU. Sono stati inseriti allora in virtù del precedente inserimento del 2017 e continuano a permanere nelle graduatorie in virtù del precedente inserimento.

Attenzione: se l'aspirante era inserito nelle graduatorie del 2017, ma non ha presentato domanda per il 2020, nel 2022 ha bisogno dei 24 CFU perché figura come primo inserimento.

Attenzione: se il docente inserito nel 2020 chiede di inserirsi per una nuova classe di concorso, per quest'ultima ha bisogno dei 24 CFU.

I 24 CFU, in caso di primo inserimento, riguardano sia le classi di concorso della tabella A che le classi di concorso della tabella B (ITP).

Non sono necessari i 24 CFU qualora si possa far valere un'abilitazione, anche in altra classe di concorso o altro grado di scuola. Questo aspetto riguarda spesso i docenti di ruolo. Ad es. docente di ruolo alla primaria che chiede l'inserimento per una classe di concorso della secondaria: non ha bisogno dei 24 CFU.

Per l'inserimento nelle GPS sostegno di II fascia oltre al servizio utile per l'inserimento è necessario essere in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso curricolare.

GRADUATORIE GPS: ATTENZIONE ALLE DICHIARAZIONI MENDACI. LA DOMANDA È UNA AUTOCERTIFICAZIONE. Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: entro il 31 maggio 2022 è stato possibile compilare la domanda presente su Istanze sia per primo inserimento che aggiornamento. E' stato possibile anche scegliere le sedi per le graduatorie di istituto di seconda e /o terza fascia. Attesa in estate invece la domanda per le preferenze relative alle supplenze al 31 agosto/30 giugno 2023. In soccorso degli aspiranti gli Uffici Scolastici che pubblicano delle precisazioni molto importanti. Una di queste è a cura dell'Ufficio Scolastico di Foggia.

Nel richiamare l'O.M. n. 112 del 06/05/2022, si invitano i partecipanti alle procedure di aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) e delle conseguenti Graduatorie d'istituto (G.I.) ad attenersi rigorosamente alla normativa citata e alle indicazioni ministeriali.

Si invitano gli aspiranti alla corretta individuazione delle classi di concorso per i quali siano in possesso del titolo di accesso.

Per gli aspiranti in possesso di titolo conseguito all'estero (art. 7, comma 4, lett. e, dell'O.M. n. 112/2022), si ricorda che l'inserimento pleno iure è consentito solo se il relativo titolo è già stato riconosciuto dal Ministero; se invece è stata presentata domanda di riconoscimento, l'inserimento avverrà con riserva. Si invita pertanto a non confondere la presentazione della domanda di riconoscimento del titolo con

l'atto ministeriale di riconoscimento del titolo stesso e a scegliere la corretta modalità d'inserimento (con riserva o a pieno titolo).

Si ricorda che il diploma di Istituto tecnico superiore (I.T.S.) non è un diploma d'istruzione secondaria di II grado. Coloro che, pertanto, siano in possesso di un diploma d'istruzione secondaria di II grado, rilasciato da un Istituto tecnico, non potranno qualificarlo come diploma rilasciato da un I.T.S. Per un approfondimento sui percorsi I.T.S., si rinvia al sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Si invitano gli aspiranti a non confondere i concorsi ordinari per titoli ed esami con i concorsi straordinari.

Si ricorda inoltre che l'attività di ricerca scientifica è valutabile solo se svolta sulla base di assegni di ricerca, ai sensi della normativa richiamata dalle Tabelle allegate all'O.M. n. 112/2022. Non è invece valutabile l'attività di ricerca non rientrante nell'ipotesi illustrata e disciplinata da normative diverse.

Per gli aspiranti beneficiari di titoli di riserva, si invita ad una corretta indicazione dei medesimi e a non confondere le varie tipologie di riserva.

Per l'accesso alla classe di concorso A55 (Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado), si invitano gli aspiranti a prestare particolare attenzione ai requisiti richiesti dall'art. 4 dell'O.M. n. 112/2022, con specifico riguardo al servizio prestato per almeno 16 giorni presso i percorsi di liceo musicale.

Si precisa infine che, in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, quest'Ufficio trasmetterà tempestivamente all'autorità giudiziaria i nominativi degli aspiranti e le relative domande, ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità penali. Quanto indicato dall'Ufficio Scolastico di Foggia sulle dichiarazioni mendaci fa riferimento all'OM n. 112 del 6 maggio 2022 all'art. 7 c. 9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.

La domanda è una autocertificazione. All'art. 7 comma 10 infatti si legge: "Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa."

GRADUATORIE. SUPPLENZE DA GPS E GRADUATORIE DI ISTITUTO, CHE DIFFERENZA C'È TRA LA SCELTA DELLE 20 SEDI E LE 150 PREFERENZE.
Supplenze anno scolastico 2022/23: per partecipare all'attribuzione è necessario aver compilato la domanda su Istanze online entro il 31 maggio. Ma in estate è stato necessario presentare un'ulteriore domanda.

Scadenza del 31 maggio. L'iscrizione o l'aggiornamento (si può anche cambiare provincia rispetto al 2020) delle graduatorie per le quali si ha titolo. Contemporaneamente all'inserimento/aggiornamento delle GPS, il sistema prospetta la possibilità di poter scegliere fino a 20 sedi scolastiche per classe di concorso, per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda e/o terza fascia, a seconda a quale si ha diritto per ogni classe di concorso.

Le graduatorie di istituto sono utilizzate dai Dirigenti Scolastici per l'attribuzione delle eventuali supplenze residue al 31 agosto/30 giugno che non è stato possibile attribuire da GAE e GPS, nonché per tutte le supplenze temporanee (fino al termine delle lezioni) nelle 20 scuole scelte dal docente.

Le graduatorie di istituto sono costituite da tre fasce.

- a) prima fascia per i docenti delle GaE (per queste ci sarà un'apposita domanda);
- b) seconda fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso di abilitazione specifica inseriti nella prima fascia delle GPS;
- c) terza fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso del titolo di studio inseriti nella seconda fascia delle GPS.

Pertanto, se non si effettua la scelta delle sedi nella domanda da presentare entro il 31 maggio, non si avrà più la possibilità di partecipare all'attribuzione di supplenze da graduatorie di istituto per il biennio 2022/24. 20 è il numero massimo di sedi da poter scegliere per ogni classe di concorso, poi ci sono classi di concorso che non sono in tutte le scuole, così come classi di concorso per le quali è necessario operare una selezione perchè le scuole della Provincia da poter scegliere sarebbero più di venti. In ogni caso non c'è un ordine di inserimento, le graduatorie saranno pubblicate e gestite dai Dirigenti Scolastici.

Le 150 preferenze per le supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2023. Parliamo di 150 preferenze in analogia alle scelte dello scorso anno scolastico, ma su questo non c'è ancora una indicazione da parte del Ministero. L'OM n. 112 del 6 maggio 2022 all'art. 12 c. 1 e 2 prevede che "le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'art. 2 c. 4 lett. a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. 2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'art. 2 c. 4 lett. a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo".

Quindi l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2023 sarà gestita attraverso questa nuova domanda, per la quale non è ancora possibile dare una data. Bisognerà attendere la fase delle immissioni in ruolo, quindi presumibilmente – come già lo scorso anno scolastico – fine luglio.

In questa domanda verrà richiesto di scegliere le preferenze (non si parla di scuole, perché le scelte possono essere sia analitiche, singola scuola, che sintetiche, distretto, Comune, Provincia) per le supplenze da attribuire prima da GaE e GPS.

Se non si presenta questa nuova domanda, non si partecipa all'attribuzione delle supplenze da GaE e GPS, ma solo da quelle di graduatorie di istituto, se la parte relativa è stata correttamente compilata entro il 31 maggio. L'OM precisa infatti al c. 3 "La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento".

Differenza tra 20 scuole e 150 preferenze. Le 20 scuole servono per comparire nelle graduatorie di istituto, le 150 preferenze serviranno a "prenotare" l'attribuzione di una supplenza al 31 agosto e 30 giugno 2023, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.

Per le supplenze da GaE e GPS, si potrà scegliere se dare precedenza a posto comune o sostegno con la domanda da presentare in estate. Per le GPS infanzia e primaria ritorna l'opzione "supplenze con priorità fino a 10 giorni" ma le sanzioni per rinuncia sono pesanti. Per le supplenze da MAD, il MI vuole limitarle a chi non è inserito in nessuna graduatoria.

GRADUATORIE GPS: STUDENTI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA DAL TERZO ANNO POSSONO ISCRIVERSI IN SECONDA FASCIA. CONTANO I CFU. L'OM n. 112 del 6 maggio 2022 dà la possibilità, come già nel 2020, agli studenti di Scienze della formazione primaria dal terzo anno in poi di inserirsi nella seconda fascia GPS, per assicurare per quanto possibile che a svolgere le supplenze per questo grado di scuola, esaurite le graduatorie degli abilitati, siano aspiranti che stanno studiando e si stanno formando per l'insegnamento specifico.

Chi può inserirsi in seconda fascia GPS infanzia e primaria. L'OM n. 112 del 6 maggio 2022 indica, quali requisiti di accesso alla seconda fascia GPS infanzia /primaria " la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza".

I due requisiti, iscrizione al 3° 4° o 5° anno con i rispettivi CFU – indicati come requisiti da possedere in maniera congiunta entro la data di scadenza della domanda – ha creato parecchia confusione perché sono varie e complesse le situazioni che nella realtà si configurano, a partire dal fatto che i laureandi di terzo anno difficilmente riescono a raggiungere i 150 CFU non avendo ancora sostenuto gli appelli della sessione estiva.

Su sollecitazione da parte dei sindacati il Ministero è intervenuto in proposito con il Prof. Paolo Pizzo (UIL Scuola) nei giorni scorsi, che ci aveva fornito rassicurazioni in tal senso "Seconda fascia Infanzia e Primaria: è ammessa l'iscrizione anche agli studenti fuori corso. Non solo, ciò che viene valutato, ai fini dell'iscrizione, è il possesso dei crediti (150,200,250) indipendentemente dall'anno di iscrizione.

Per esempio, il docente iscritto al quarto anno di SFP che dovrebbe avere 200 crediti ma ne ha solo 150 (il minimo dei crediti per iscriversi) o più può accedere comunque alla II fascia. Quindi, ciò che è importante non è l'anno di iscrizione ma il numero dei crediti in possesso al momento della presentazione della domanda".

Il Ministero ha quindi emanato la FAQ 48 di chiarimenti

"Sono uno studente fuori corso iscritto a Scienze della Formazione Primaria. Al fine di iscrivermi nella II fascia delle GPS di Infanzia e Primaria, come devo dichiarare l'anno accademico di iscrizione? E' sufficiente indicare i CFU conseguiti, che prevalgono rispetto all'iscrizione". Fuori corso, evidentemente, in questo caso deve essere inteso non solo rispetto ai 5 anni della durata legale del corso, ma in relazione al singolo anno di frequenza.

La compilazione della domanda. Gli aspiranti interessati ci segnalano però, che nella compilazione della domanda nulla è cambiato e che nel menu a tendina compare ancora.

Iscrizione, per l'anno accademico 2021/2022, al 3° anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, avendo assolto almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.

Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata legale. E' possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori corso.

Avrei bisogno di un chiarimento sull'inserimento di un titolo di servizio prestato in una scuola primaria paritaria allora senza titolo, ma ad oggi acquisito mediante la laurea magistrale in Scienze Motorie (non ho né diploma magistrale né laurea in scienze della formazione).

Secondo il decreto 83 del 2008 cap.6 comma 3 tale laurea è idonea all'insegnamento specifico della materia nella scuola primaria paritaria. Può rientrare nei contratti aspecifici contemplati dal bando?

Ai sensi del DM 83/2008, cap. 6 comma 3, "al fine di assicurare la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa attraverso le necessarie competenze tecnico didattiche, nella scuola primaria gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria". Tali aree sono presenti anche nella scuola dell'infanzia. Il servizio è valutabile per le relative classi di concorso, purché nel frattempo l'aspirante abbia conseguito il titolo di accesso alle relative classi di concorso. Va dichiarato come servizio nella scuola primaria/dell'infanzia specificando la classe di concorso. Il sistema lo valuterà come aspecifico.

Nella tabella A7, al punto B1, sono riportate due voci: "laurea in scienze della formazione Primaria quinquennale ex DM 249/2010" e "abilitazione con il corso di laurea scienze della formazione ex DM 249/2010". Quale dobbiamo compilare?

Entrambe le voci sono corrette.

Sono uno studente fuori corso iscritto a Scienze della Formazione Primaria. Al fine di iscrivermi nella II fascia delle GPS di Infanzia e Primaria, come devo dichiarare l'anno accademico di iscrizione?

E' sufficiente indicare i CFU conseguiti, che prevalgono rispetto all'iscrizione.

La nota DPIT n. 1290 del 22/07/2020 prevede che nelle GPS di II fascia della scuola primaria e dell'infanzia, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria. Posso far valere tale servizio, come aspecifico, anche nelle GPS della scuola secondaria?

No, a meno che sia stato conseguito il titolo di accesso entro la data di scadenza della domanda di rinnovo per il biennio 2022/2024 (vedasi FAQ n. 45).

Nota 22 luglio 2020

Per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria.

GRADUATORIE GPS 2022/24, ELENCHI AGGIUNTIVI ALLA PRIMA FASCIA. L'OM, che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze 2022/24, prevede la costituzione di elenchi aggiuntivi nell'a.s. 2023/24. Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le correlate graduatorie di istituto (GI), ai sensi dell'OM 112/2022, si sono aggiornate per il biennio 2022/23-2023/24.

Gli aspiranti interessati hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento delle GPS, in modalità telematica, entro il 31 maggio 2022. Contestualmente, i predetti aspiranti si sono potuti inserire nella II e III fascia delle GI, compilando la sezione dell'istanza relativa alla scelta delle sedi.

Come l'OM n. 60/2020, anche quella per le GPS 2022/24 prevede la costituzione di elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle predette graduatorie (elenchi aggiuntivi prima fascia GPS posto comune; elenchi aggiuntivi I fascia GPS sostegno).

Gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS vengono formati in attesa della ricostituzione delle medesime (ossia in attesa dell'aggiornamento 2024/26). Possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione e/o specializzazione dopo la costituzione delle GPS 2022/24. Gli elenchi aggiuntivi sono costituiti per l'a.s. 2023/24 (infatti, considerato che le GPS sono biennali, l'unico a.s. in cui è possibile costituire i predetti elenchi è l'a.s. 2023/24).

Dagli elenchi aggiuntivi si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.

In sostanza, gli elenchi aggiuntivi permettono di sfruttare il titolo di abilitazione e/o specializzazione prima dell'aggiornamento 2024/26, in modo che gli interessati siano individuati, per eventuali contratti di supplenza, prima dei colleghi privi dei predetti titoli (e chi si trovano nella seconda fascia delle GPS).

Ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi, gli aspiranti presentano apposita domanda telematica, tramite Istanze Online, secondo i termini indicati dal MI:

- all'USP che ha gestito l'inserimento nelle GPS 2022/24; oppure
- all'USP della provincia scelta, se non già inclusi nelle GPS.

Gli interessati si inseriscono negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS:

- nella stessa provincia di inserimento in una qualsiasi GPS (quindi se già inclusi anche in prima fascia GPS per altra classe di concorso/posto ovvero in II fascia);
- in una provincia a scelta, qualora non inseriti in GPS.

Gli aspiranti già inclusi nella II fascia delle GPS per la medesima classe di concorso/posto, per cui chiedono l'inserimento negli elenchi aggiuntivi, vengono depennati dalla predetta seconda fascia e dalle correlate graduatorie di istituto di terza fascia, all'atto della pubblicazione degli elenchi.

Come si viene graduati. I docenti sono graduati negli elenchi aggiuntivi, sulla base dei punteggi previsti nelle tabelle allegate all'OM succitata. Sarà il decreto, che disciplinerà la costituzione degli elenchi, ad indicare modalità e tempistica di conseguimento dei titoli, nonché l'eventuale inserimento con riserva in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione/specializzazione.

Il DM n. 51/2021, che ha disciplinato gli elenchi aggiuntivi a.s. 2021/22, ha previsto come termine ultimo di conseguimento dei titoli quello relativo alla data di scadenza della presentazione delle domande per l'inserimento nelle GPS, ossia il 6 agosto 2020, nonché l'inserimento con riserva in attesa del conseguimento del titolo d'accesso (abilitazione e/o specializzazione).

Graduatorie di istituto. Quanto alle graduatorie di istituto, gli aspiranti che si inseriscono negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS:

- se già inclusi nella seconda fascia delle GPS e nelle correlate GI di III fascia, passano dalla terza fascia all'elenco aggiuntivo alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, mantenendo le istituzioni scolastiche precedentemente scelte;
- se non già inclusi nelle GI per il relativo insegnamento, scelgono sino a 20 scuole (della medesima provincia delle GPS) e sono collocati nell'elenco aggiuntivo alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Quanto al secondo punto sopra riportato, gli aspiranti a supplenza nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare, nell'ambito delle 20 scuole scelte, fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.